

**DELIBERA N. 22 DEL 22/06/2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000.

L'anno 2022 addì 22 del mese di giugno alle ore 11:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ NICOLE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Assente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Assente

Totale Presenti: 8

Totale Assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 18/05/2022, di approvazione del rendiconto di gestione 2021;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), che definisce le regole per l'assunzione di impegni contabili mediante la disciplina di cui all'art.191, dove è stabilito che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile registrato nel competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico-finanziario;

VISTI, inoltre, i seguenti articoli del decreto sopra citato:

- l'art. 193, dove è disposto che il Consiglio adotta con deliberazione, almeno una volta l'anno, i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art 194, che testualmente recita:
  1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
    - a) *sentenze esecutive;*
    - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
    - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
    - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
    - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
  2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
  3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;*

PREMESSO che sono emerse situazioni debitorie fuori bilancio - ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, come da documentazione istruttoria collazionata nei fascicoli allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali - illustrate nel prosieguo del presente preambolo;

1. CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16.05.2008 (**ALL.2**) è stata approvata la bozza di scrittura privata per la modifica e l'integrazione alle convenzioni stipulate con la RAI

per la copertura territoriale del servizio radiotelevisivo pubblico nelle aree fuori obbligo (convenzione RAI-Stato) e tale scrittura privata è stata sottoscritta dal dirigente del servizio associato intercomunale per le radio telecomunicazioni in data 02.09.2008 (**ALL.3**);

PRECISATO che dalla suddetta scrittura privata sono derivati oneri economici a carico del Comune di Valtournenche, come meglio dettagliati nella medesima;

PRECISATO inoltre che gli effetti della citata scrittura privata, ai sensi dell'art. 13 della medesima, sono cessati il 31.12.2020;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dirigenziali regionali:

- Provvedimento dirigenziale n. 1361 del 30/03/2020, ad oggetto “*Approvazione di convenzione per la concessione alla Regione, a titolo gratuito, di postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà*” (**ALL. 4**);
- Provvedimento dirigenziale n. 1585 del 15/04/2020, ad oggetto “*Approvazione del nuovo testo di convenzione per la concessione alla Regione, a titolo gratuito, di postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà, in sostituzione di quello approvato con il provvedimento dirigenziale n. 1361 del 30/03/2020*” (**ALL. 5**);

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2020, ad oggetto “*Approvazione bozza di convenzione per la concessione a titolo gratuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta delle postazioni di proprietà ubicate in Comune di Valtournenche, località Crépin e la Muranche*” (**ALL. 6**);

CONSIDERATO che nel mese di giugno 2020 è stata approvata la convenzione per il passaggio delle Postazioni RTC dal Comune di Valtournenche alla Regione autonoma Valle d'Aosta;

RILEVATO che per l'esercizio 2020 non è stata redatta alcuna determinazione a cura del Responsabile dell'area tecnico-manutenitiva in merito agli oneri di manutenzione ordinaria delle postazioni di cui sopra, benché i relativi interventi siano stati effettuati;

VISTA la fattura n. 2022/2/2013/FE, trasmessa dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose – C.F. 81004250072, con causale “*Canone di Manutenzione TV Comune di Valtournenche Loc. Muranche e Crépin*”, di ammontare pari ad € 8.104,40;

PRECISATO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose è ente capofila per la gestione del servizio *de quo*;

RILEVATO che l'Unité des Communes Mont-Rose ha sollecitato il pagamento della fattura anzidetta;

APPURATO che dal bilancio di previsione 2021 e conseguente rendiconto non risulta alcun impegno di spesa e dunque alcuna voce di bilancio per quanto sopra;

RILEVATO che trattasi pertanto di un'obbligazione formatasi secondo *iter* non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 194 del T.U.E.L., che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO di poter riconoscere la legittimità di tale debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL;



2. CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo la parcella n. 8/00 del 02/06/2022, relativa ai Laboratori tenutisi nella scuola primaria (classi 4° e 5°) e nella classe 1<sup>a</sup> della scuola secondaria di primo grado e relativa all'incontro di formazione per i docenti, tutti svoltisi nella giornata del 04 marzo 2020, nonché all'incontro di formazione per i genitori degli alunni, svoltosi in data 17 febbraio 2020 (le attività avviate presso le scuole di Valtournenche sono poi state interrotte e non sono più proseguite a causa della pandemia Covid e delle successive restrizioni) - **(ALL. 7)**;

EVIDENZIATO che gli incontri sono stati finalizzati alla conoscenza del fenomeno del "BULLISMO" e alle modalità di comportamento da attivare per affrontare tale fenomeno";

EVIDENZIATA la rilevanza del fenomeno, che va affrontato sia nelle scuole sia con i genitori degli alunni;

APPURATO che dal bilancio di previsione 2021 e conseguente rendiconto non risulta alcun impegno di spesa e dunque alcuna voce di bilancio per quanto sopra;

RILEVATO che trattasi pertanto di un'obbligazione formatasi secondo *iter* non conforme ai principi giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 194 del T.U.E.L., che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO di poter riconoscere la legittimità di tale debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL;

3. CONSIDERATO che è pervenuta al protocollo dell'Ente la seguente fattura, di importo pari ad € 16.966,59 **(ALL. 8)**:

- Fattura n. 1611/2022/01EL del 16/06/2022, relativa all'ammontare dovuto allo Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, Codice Fiscale e Partita Iva IT12735620150, per l'assistenza e la difesa del Comune nel contenzioso promosso innanzi al TAR Valle d'Aosta dal Condominio Cervinia di Valtournenche contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Comune di Valtournenche e nei confronti degli attuatori dell'intervento edilizio di spostamento della Pista 16 nonché dei presunti proprietari delle Aree Piste investments s.r.l., Base 3 S.r.l. e AbitareModerno S.r.l. per l'annullamento – tra gli altri – del permesso di costruire in sanatoria, oggetto di avviso prot. n. 4311/6/3 del 20 aprile 2021, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale con spostamento della pista da sci n. 16;

PRECISATO che l'attività ha riguardato la revisione dei documenti di causa, la ricerca legale sugli aspetti contestati dal ricorrente, la preparazione dei documenti da depositare in giudizio, la redazione della memoria di merito e di replica, incontri e riunioni per impostare la linea difensiva e la partecipazione all'udienza di merito;

PRECISATO inoltre che il contenzioso si è concluso favorevolmente per il Comune, come da sentenza del 20/04/2022 del TAR Valle d'Aosta, che ha respinto il ricorso n. 25/2021;

PRECISATO altresì che il relativo incarico è stato affidato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 29/09/2021, ad oggetto: "Autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al Tar nel ricorso promosso dal condominio Residence Cervinia" è stato incaricato lo Studio Legale Bonelli Erede Lombardi Pappalardo Codice Fiscale e Partita Iva IT12735620150 per la difesa del Comune nel giudizio promosso innanzi al Tar dal Condominio Residence Cervinia", ma a tale deliberazione non è seguita la determinazione di assunzione del corrispondente impegno di spesa, di competenza del responsabile finanziario;



APPURATO che dal bilancio di previsione 2021 e conseguente rendiconto non risulta alcun impegno di spesa e dunque alcuna voce di bilancio per quanto sopra;

RILEVATO che trattasi pertanto di un'obbligazione formatasi secondo *iter* non conforme ai principi giuscontabili sanciti dall'art. 191 del TUEL, che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

RITENUTO di poter riconoscere la legittimità di tale debito, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL;

EVIDENZIATO che si può far fronte ai debiti suddetti mediante appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, in particolare, l'art. 21, in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente;

VISTI inoltre:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della Legge regionale . 9 aprile 2021, n. 14;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, che dà il seguente risultato:

Votanti: 8

Favorevoli: 8

Contrari: -

Astenuti: -

**DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO inoltre che il Revisore ha provveduto a rilasciare parere *ex art.* 239 T.U.E.L. acquisito al protocollo in data 21/06/2022. al n. 8091 ed allegato alla presente deliberazione;
3. DI RICONOSCERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:
  - € 8.104,40 nei confronti dell'Unité des Communes Mont-Rose, per il pagamento della fattura elettronica n. 2022/2/2013/FE del 31/03/2022 (ALLEGATO 1);
  - € 532,00 nei confronti della Sig.ra Licia Coppo, per il pagamento della parcella n. 8/00 del 02/06/2022 (ALLEGATO 7)
  - € 16.966,59 nei confronti dello Studio Legale Bonelli Errede Lombardi Pappalardo, per il pagamento della fattura n. 1611/2022/01EL del 16/06/2022, relativa alla parcella per la difesa di questo Comune (ALLEGATO 8);
4. DI DARE ATTO che i debiti fuori bilancio riconosciuti in questa sede sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1, lettera e) dell'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000;
5. DI DARE ATTO che, conformemente a quanto disposto dell'art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000 i debiti di cui alla presente deliberazione verranno imputati, rispettivamente, alle seguenti voci di bilancio, che presentano la necessaria disponibilità:
  - € 8.104,40 nei confronti dell' Unité des Communes Mont-Rose per *pagamento Canone di manutenzione ripetitore Tv - loc. Muranche e Crepin* (fino al mese di giugno 2020) - Capitolo/articolo 1604/07, Missione 18, Programma 01, PDCF U.1.04.01.02.006;
  - € 532,00 nei confronti della Sig.ra Coppo Licia per *Laboratori anti-bullismo* - Capitolo/articolo 4201/01, Missione 07, Programma 01, PDCF U.1.03.02.99.999;
  - € 16.966,59 nei confronti dello Studio Legale Bonelli Errede Lombardi Pappalardo per la difesa dell'Ente nel contenzioso promosso dal Residence Cervinia innanzi al Tar della Valle d'Aosta – Capitolo/articolo 1202/06, Missione 01, Programma 11, PDCF U.1.03.02.11.006;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici comunali competenti, per i successivi adempimenti contabili;
7. DI TRASMETTERE inoltre la presente deliberazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Vice Sindaco**  
**MAQUIGNAZ NICOLE**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. REY RENÉ**

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Cedente / prestatore

## Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00563680073  
 Codice fiscale: 81004250072  
 Denominazione: **Unite' des Communes V. Mont-Rose**  
 Regime fiscale: Ordinario

## Sede:

Indirizzo: **Via Perloz 44 - 11026 - Pont-saint-Martin (AO) IT**

## Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT81004250072  
 Progressivo di invio: 1  
 Formato: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFA7JG**  
 Telefono: 0125807873  
 E-mail: **info@cm-montrose.vda.it**

## Cessionario / committente

## Dati anagrafici:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00415160076  
 Codice Fiscale: 81002630077  
 Denominazione: **COMUNE DI VALTOURNENCHE**

## Sede:

Indirizzo: **Piazza Della Chiesa, 1 - 11028 - VALTOURNENCHE (AO) IT**

## Fattura Nr. 2022/2/2013/FE del 31/03/2022

Causale: Canone manutenzione ripetitore TV comune di Valtournenche loc. La Muranche e Crepin. **Importo totale documento: 8104.40 (EUR)**

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	canone ripetitore TV		1.00000		6642.95000	6642.95	22.00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				6642.95	1461.45	Scissione dei pagamenti	

## Pagamento

Condizioni di pagamento: *Pagamento completo*

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
6642.95			Unite' des Communes V. Mont-Rose	Bonifico	IT10I0359901800000000158569	

Versione prodotta con foglio di stile [Finmatica S.p.A.](#)

[Visualizza versione SDI](#)

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Valle d'Aosta



Ufficio Segreteria

COMMUNE DE VALTOURNENCHE

Vallée d'Aoste

ORIGINALE	X
COPIA	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE CON LA RAI PER LA COPERTURA TERRITORIALE DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO NELLE AREE FUORI OBBLIGO CONVENZIONE RAI - STATO (F.O.C.)

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **SEDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **20,00** nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco **PESSION Giorgio** e con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott. Pietro MARTINI**

Sono intervenuti i Signori:

1	PESSION GIORGIO SINDACO	
2		
3	BRUNI CESARE ASSESSORE	
4	CAMASCHELLA DEBORAH ROSA ASSESSORE	
5	TORRI EUGENIO ASSESSORE	
6		
<b>TOTALE PRESENTI</b>		<b>4</b>

Sono assenti giustificati i Signori:

1		
2	CHATILLARD DOMENICO VICESINDACO	
3		
4		
5		
6	ZANETTI MATTEO ASSESSORE	
<b>TOTALE ASSENTI</b>		<b>2</b>

### IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA MODIFICA E L'INTEGRAZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE CON LA RAI PER LA COPERTURA TERRITORIALE DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO NELLE AREE FUORI OBBLIGO CONVENZIONE RAI - STATO (F.O.C.)

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTO:

- l'articolo 22 "Infrastrutture" delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, che prevede, al comma 9, la pianificazione dei siti in cui installare impianti di teletrasmissione a livello di Comunità montana;
- l'art. 32 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", che, al comma 4, prevede la predisposizione della pianificazione urbanistica dei siti destinati a tale funzione, da individuarsi in apposite sottozone del PRG come successivamente specificato con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421 "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste all'art. 22 (Zone territoriali)";
- l'art. 83 "Esercizio associato delle funzioni comunali" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", che, al comma 1, prevede che le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane e che, al comma 2, individua, alla lettera n), fra le funzioni che, in particolare, possono essere esercitate in tale forma associata, la "localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione";
- la legge regionale 4 novembre 2005, n. 25, "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31";

RICHIAMATO l'art. 4, "Competenze", della l.r. 25/2005, che, al comma 2, recita:

2. *Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di radiotelecomunicazioni e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 54/1998:*
  - a) *l'approvazione dei progetti di rete e delle loro varianti, ai sensi dell'articolo 6;*
  - b) *la predisposizione, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e tenuto conto dei progetti di rete già approvati, dei piani di interesse generale, con le modalità di cui all'articolo 7;*
  - c) *il censimento dei siti attrezzati e delle postazioni;*
  - d) *la realizzazione di nuovi siti attrezzati ed eventualmente di nuove postazioni, ai sensi dell'articolo 9;*
  - e) *il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11;*
  - f) *l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui al capo V;*

VISTA, inoltre, la legge regionale 9 aprile 2003, n. 11, "Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive", che prevede che i servizi di telecomunicazione siano procedimenti soggetti all'attività dello sportello unico per le attività produttive;

RICHIAMATE le convenzioni tra Comuni e Comunità montane, nonché quelle tra le Comunità montane per l'istituzione del Servizio associato per la radiotelecomunicazioni e del Servizio associato in materia di sportello unico per le attività produttive;

### DATO ATTO:

- che in seguito alla firma del Protocollo di Intesa per la definitiva transizione alla televisione digitale terrestre (Switch Off) nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sottoscritto in data 22 giugno 2006 dal Presidente della Regione, dal Ministro delle Comunicazioni e dal Presidente di DGTVi (Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo) è stato costituito uno specifico Gruppo di Lavoro multidisciplinare con Deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 3 agosto 2007 – Costituzione del Gruppo di Lavoro regionale con il compito di redigere un piano di attuazione che definisca le azioni necessarie per il completamento della digitalizzazione della regione, attraverso un'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture del territorio e un nuovo piano di utilizzo delle frequenze - all'interno del quale sono rappresentati tutti i soggetti interessati nello Switch Off in possesso delle

relative competenze in materia di normativa, organizzazione e tecnologia tra cui i rappresentanti degli enti locali;

- che come da Protocollo di Intesa, DGTVi ha sottoscritto di convertire i propri siti al segnale digitale entro la data del 01/10/2008;
- che per “FOC RAI” si intendono i siti di telecomunicazione “Fuori Obbligo di Convenzione”, regolamentati ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Contratto di Servizio Pubblico RAI-Stato, ove si prevede che *“Ai fini dello sviluppo delle reti di radiodiffusione televisiva analogica, la concessionaria, laddove sia riscontrato l’interesse all’ampliamento del servizio analogico, lo estende localmente a fronte di convenzioni o contratti con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali nonché con altri enti e soggetti, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio”*;
- che alla luce di quanto sopra riportato, il sito FOC è di proprietà delle Comunità Montane/Comuni che hanno in proprietà/disponibilità il suolo, ove hanno provveduto ad installare le infrastrutture, anch’esse di proprietà delle Comunità Montane/Comuni, e costituite dal traliccio/palo supporto antenne, nonché dal relativo fabbricato/prefabbricato, mentre Rai Way ha provveduto ad installare soltanto gli apparati di sua proprietà;
- del fatto che oltre alle infrastrutture fuori obbligo convenzione (FOC), sono presenti altre 25 postazioni, otto delle quali dovranno essere ricostruite ex-novo ed eventualmente delocalizzate, di proprietà delle Comunità Montane/Comuni che hanno in proprietà/disponibilità il suolo, ove hanno provveduto ad installare sia le infrastrutture, anch’esse di proprietà delle Comunità Montane/Comuni, e costituite dal traliccio/palo supporto antenne, nonché dal relativo fabbricato/prefabbricato, sia gli apparati atti a trasmettere il segnale RAI anch’essi di proprietà delle Comunità Montane/Comuni e che il mancato intervento comprometterebbe seriamente la possibilità di abilitare gli impianti alla diffusione del segnale televisivo digitale;
- che in merito alle sopra specificate 25 postazioni di proprietà degli Enti Locali (Comunità Montane e dei Comuni), la Rai ha dichiarato più volte che questi sono formalmente sconosciuti e pertanto non previsti nell’attuale piano di digitalizzazione RAI e che questo fatto comprometterebbe pertanto la diffusione del segnale su ampie porzioni del territorio regionale;

CONSIDERATO che l’ambito di azione della pianificazione avvenuta da parte del gruppo di lavoro prevede tutti gli interventi necessari per poter adeguare le infrastrutture gestite dagli Enti Locali (Comunità Montane e Comuni) secondo le caratteristiche tecniche necessarie per garantire opportuni livelli qualitativi e di servizio;

DATO ATTO che le Comunità montane, alcuni Comuni e la RAI stipularono apposite Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato di cui al D.P.R. 28 marzo 1994 e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti FOC;

RICHIAMATE, in particolare, per quanto concerne l’ambito territoriale di competenza del servizio associato intercomunitario in materia di radiotelecomunicazioni per la “bassa valle”:

1. la convenzione stipulata dalla Comunità Montana dell’Evançon con RAI in data 19 agosto 1997, riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Challand-Saint-Victor, in località Ollion, adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi RAI;
2. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Monte Cervino con RAI nell’anno 1984, riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Chambave - loc. Verthuy adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
3. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Monte Cervino con RAI in data 30 agosto 1992, riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Chambave - loc. Clapey adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
4. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Champorcher – località Chardonney adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi rai uno e rai due;
5. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in Pontboset – località Delivret adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi rai uno e rai due;

6. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in Champorcher – località Grand Rosier adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi raduno e raidue;
7. la convenzione stipulata dalla Comunità montana Mont Rose con RAI in data 15 giugno 1989 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in Pontboset – località Pialefont adibito alla diffusione via etere dei programmi televisivi rai uno e rai due;
8. la convenzione stipulata dal Comune di Valtournenche nell'anno 1985 con RAI riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in loc. borgata La Muranche adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
9. la convenzione stipulata dal Comune di Valtournenche con RAI nell'anno 1985 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito in loc. Crèpin adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;
10. la convenzione stipulata dal Comune di Antey-Saint-André con RAI in data 29 giugno 1979 riguardante l'impianto ripetitore automatico sito nel capoluogo, presso la sede municipale, adibito alla diffusione via etere dei programmi TV1 e TV2;

**DATO ATTO:**

- che si rende necessario procedere ad una modifica – integrazione delle suddette convenzioni al fine di creare le condizioni per consentire l'accesso ad altri operatori a fronte del diritto di esclusività a suo tempo riconosciuto a RAI nonché a modifiche che consentano l'attuazione del piano di digitalizzazione come meglio evidenziato nella bozza di scrittura privata allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- che le modificazioni sono state concertate con RAY WAY, ora subentrata a RAI nella gestione delle infrastrutture a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla RAI WAY (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285) dai Servizi Associati per le radiotelecomunicazioni e dalla Regione e saranno adottate in modo contestuale da tutti gli enti locali sottoscrittori delle predette convenzioni;
- che in forza delle disposizioni della l.r. 25/2005 e delle convenzioni stipulate per la costituzione dei servizi associati le funzioni inerenti le radio telecomunicazioni sono ora svolte dai Servizi associati in proposito costituiti tra le Comunità montane;

**RICHIAMATO** l'art. 46 (Organizzazione degli uffici e del personale) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" che, al comma 3, recita: *"Spettano ai segretari comunali e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente"*;

**DATO ATTO** che alla stipula della scrittura privata in argomento provvederà pertanto il dirigente del Servizio associato all'uopo autorizzato da tutti gli enti locali interessati con l'approvazione della bozza allegata alla presente deliberazione al fine di:

- concedere alla RAI WAY l'utilizzo delle Postazioni per il corretto funzionamento degli Apparati per reti di comunicazione elettronica necessari alla conversione del servizio in tecnica di trasmissione digitale terrestre;
- consentire di ospitare sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni, oltre agli Apparati di RAI WAY medesima, anche quelli di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica;

**DATO ATTO** che per garantire il servizio pubblico, l'assenza di interferenze radioelettriche, la gestione degli apparati secondo le regole tecniche vigenti le Comunità montane ed i Comuni interessati affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità:

- per le ospitalità a terzi gestori per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private:
  - a) attività di verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche, etc.) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di

essere ospitato, nonché la facoltà dello stesso soggetto di richiedere a RAI WAY, per il tramite delle Comunità montane, e dei Comuni, anche l'attività di progettazione radioelettrica dei sistemi di antenna degli Apparati con predisposizione di una proposta di dislocazione sui sostegni dei sistemi di antenna medesimi;

- b) sopralluoghi sugli impianti delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per l'attività di verifica o progettazione radioelettrica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica;
- c) manutenzione ordinaria degli apparati, qualora il terzo gestore non richieda espressamente di effettuarla direttamente in osservanza delle condizioni tecniche, logistiche e di sicurezza così come previsto nel capitolato tecnico e previa specifica comunicazione da inoltrare alla RAI WAY. È esclusa dalle prestazioni di RAI WAY la manutenzione straordinaria dei suddetti apparati, che resterà a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potrà essere svolta previo assenso tecnico di RAI WAY;
- per le ospitalità di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati:
  - d) verifica della documentazione tecnica trasmessa alle Comunità montane, ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato;
  - e) sopralluoghi sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per la predetta attività di verifica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica; RAI WAY potrà, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, svolgere le attività cui alle precedenti lettere d) ed e) anche per gli Apparati di proprietà (o comunque nella disponibilità) delle Comunità montane e/o dei Comuni e la verifica statica delle Infrastrutture. Nei due precedenti casi, RAI WAY presenterà una specifica offerta economica alle Comunità montane e ai Comuni richiedenti;

**DATO ATTO** che per garantire il servizio pubblico, la gestione delle infrastrutture secondo le regole tecniche nonché per tutelare l'integrità degli apparati installati mediante il contenimento del numero dei soggetti che possono accedere alle postazioni, considerato il collegamento funzionale con le attività connesse al mantenimento degli apparati, le Comunità montane ed i Comuni, affideranno inoltre a RAI WAY le seguenti attività di manutenzione ordinaria delle proprie postazioni:

- manutenzione torre a traliccio o palo portante: tinteggiatura e serraggio bulloni;
- taglio dell'erba;
- manutenzione opere civili: pulizia locali apparati, tinteggiatura e ripristino intonaci e inferriate;
- manutenzione strada e piazzale: reinterro buche, pulizia canaline pluviali, taglio vegetazione e piccoli consolidamenti, sgombero neve;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e tecnologico: misura ohmica delle resistenze di terra e ripristino sistemi di protezione vigenti le Comunità montane ed i Comuni interessati affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità;

**PRESO ATTO:**

- che sono esclusi gli eventuali interventi strutturali sulle infrastrutture che resteranno a carico delle Comunità montane, della Regione e dei Comuni e potranno essere svolti previa intesa tecnica con RAI WAY;
- che la convenzione prevede all'art. 10 gli oneri a carico delle Comunità montane e dei Comuni, la cui copertura finanziaria verrà assicurata nell'ambito e secondo le modalità stabilite nelle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni della l.r. 25/2005 salvo diverse pattuizioni tra gli enti e salvo finanziamenti specifici determinati nell'ambito della finanza locale, ovvero:

**Art. 10** – Per le prestazioni previste nei precedenti artt. 7, 8 e 9, le Comunità montane, la Regione ed i Comuni corrisponderanno a RAI WAY, per ciascuna Postazione in loro proprietà/disponibilità, i seguenti importi:

**10.1** per le prestazioni previste nella lettera a) del precedente art. 7 ovvero le attività di verifica della documentazione tecnica con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private:

- Euro 2.855,30 (duemilaottocentocinquantacinque/30), I.V.A. esclusa, una tantum per ciascun canale radiotelevisivo privato in tecnica analogica e Euro 4.282,95 (quattromiladuecentottantadue/95), I.V.A. esclusa per ciascun mux privato in tecnica digitale, diffuso dalla Postazione stessa ;

**10.2** per le prestazioni previste nella lettera b) del precedente art. 7, e nella lettera e) del precedente art. 8, ovvero sopralluoghi sugli Impianti:

- Euro 569,95 (cinquecentosessantanove/95), I.V.A. esclusa, una tantum per ogni sopralluogo, effettuato in relazione ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori, su ciascuna Postazione, da corrispondersi sulla base della documentazione dei sopralluoghi effettuati;

**10.3** per le prestazioni previste nella lettera d) del precedente art. 8, ovvero verifica della documentazione tecnica con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati:

- Euro 2.744,63 (duemilasettecentoquarantaquattro/63), I.V.A. esclusa, una tantum per tutta l'attività di verifica della documentazione tecnica riferita ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori;

**10.4** per le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto c) del precedente art. 7, ovvero manutenzione ordinaria degli Apparati e al primo comma dell'art. 9 ovvero manutenzione ordinaria delle proprie postazioni, un corrispettivo annuo di Euro 6.286,08 (seimiladuecentoottantasei/08), I.V.A. esclusa, da corrispondersi a decorrere dalla data di efficacia della scrittura privata.

**PRESO ATTO** che gli importi di cui all'art. 10 resteranno in vigore fino al 31.12.2010; mentre:

- per il successivo triennio (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), le Comunità montane, ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della presente scrittura privata ed il mese di dicembre 2010;
- per ogni successivo periodo le Comunità montane, la Regione ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (gennaio del primo anno - dicembre del terzo anno);

**PRESO ATTO** che ferma restando la validità/efficacia delle Convenzioni e degli accordi a suo tempo stipulati, la cui scadenza si verificherà al termine della succitata Convenzione RAI/Stato o delle sue successive proroghe e/o rinnovi, la scrittura privata oggetto della presente approvazione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2020;

**PRESO ATTO** che quale contropartita economica RAY WAY cederà a partire dalla data di decorrenza della scrittura privata, alle rispettive/i Comunità montane/Comuni i contratti in essere tra RAI WAY medesima e terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica già installati sulle postazioni di cui in Allegato M della stessa scrittura, fatto, comunque, salvo il necessario consenso del contraente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. C.C. e che le Comunità montane, ed i Comuni, una volta subentrate a RAI WAY, potranno ridefinire autonomamente le condizioni economiche applicate;

**DATO ATTO** che il Consiglio regionale, in data 16 aprile 2008, ha approvato il disegno di legge regionale n. 212 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010", nel quale, all'art. 11 è prevista la copertura finanziaria di euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 67367), per le spese derivanti, sempre per l'anno 2008, dalla stipulazione della scrittura privata in argomento;

**VISTO:**

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla legittimità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. 46/98;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese:

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la bozza di scrittura privata per la modifica ed integrazione della Convenzione "Fuori Obbligo di Convenzione" (FOC) a suo tempo stipulata tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI) il Comune di Valtourmenche ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRENDERE ATTO** che la scrittura privata comporta oneri economici a carico delle Comunità montane e dei Comuni la cui copertura finanziaria verrà assicurata nell'ambito e secondo le modalità stabilite nelle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni della l.r. 25/2005 salvo diverse pattuizioni tra gli enti e salvo finanziamenti specifici determinati nell'ambito della finanza locale;
3. **DI DARE ATTO** che alla stipulazione della stessa scrittura provvederà il dirigente del Servizio associato intercomunitario per le radio telecomunicazioni.

**Allegati:** bozza della scrittura privata con Rai Way di modifica ed integrazione delle Convenzioni "Fuori Obbligo di Convenzione".

**SCRITTURA PRIVATA**

**DI**

**MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE CONVENZIONI “FUORI OBBLIGO DI CONVENZIONE” (DI SEGUITO CONVENZIONI FOC) A SUO TEMPO STIPULATE TRA LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (RAI) E LE COMUNITÀ MONTANE GRAND COMBIN, EVANÇON, MONTE CERVINO, GRAND PARADIS, VALDIGNE MONT BLANC, MONT EMILIUS, MONT ROSE, ED I COMUNI DI VALTOURNENCHE E DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ.**

**TRA**

- la Comunità montana GRAN COMBIN con sede in Gignod, Loc. Chez-Roncoz, 33/a, Codice Fiscale n° 80003190073, P.I. n° 00140370073, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'“alta” Valle d'Aosta;
- la Comunità montana EVANÇON con sede in Verrès, via Murasse n° 1/d, Codice Fiscale n° 81005750070, P.I. n° 00574890075, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d'Aosta;
- la Comunità montana MONTE CERVINO con sede in Châtillon, via Martiri della Libertà, n° 3, Codice Fiscale n° 81002710077, P.I. n°

00193840071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana GRAND PARADIS con sede in Villeneuve, Piazza Chanoux n° 8, Codice Fiscale n° 80006760070, P.I. n° 00442980074, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell’“alta” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana VALDIGNE - MONT BLANC con sede in La Salle, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n° 2, Codice Fiscale n° 80004030070, P.I. n° 00567860077, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell’“alta” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana MONT EMILIUS con sede in Quart, Loc. Champeille n° 8, Codice Fiscale n° 80004630077, P.I. n° 00563570076, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n° 33/a – 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell’“alta” Valle d’Aosta;

- la Comunità montana MONT ROSE con sede in Pont-Saint-Martin, via Perloz, n° 44, Codice Fiscale n° 81004250072, P.I. n° 00563680073,

rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

(di seguito denominate, nel loro insieme, “Comunità montane”);

- il Comune di VALTOURNENCHE, con sede in Valtournenche, piazza della Chiesa, n° 1, Codice Fiscale n° 81002630077, P.I. n° 00415160076, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

- il Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÈ, con sede in Antey-Saint-André, fraz. Bourg n° 1, Codice Fiscale n° 81004320073, P.I. n° 00405960071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO) il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing n° 1 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della “bassa” Valle d’Aosta;

(di seguito denominati, nel loro insieme, “Comuni”)

e

La RAI WAY S.p.A, (di seguito “RAI WAY”), con sede legale in Roma, Via Teulada n. 66, capitale sociale 70.176.000 EURO i.v., C.F. e P. IVA n 05820021003 - Direzione e Coordinamento Rai - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma, viale Mazzini n° 14 - nella persona dell'Ing. Stefano Ciccotti, nato a Roma il 01/08/1960, domiciliato ai fini della carica in Via Teulada n° 66 – 00195 Roma, in qualità di Amministratore Delegato della

Società medesima;

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

**Premesso che**

1. la Comunità montana Grand Combin e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato di cui al D.P.R. 28 marzo 1994 (di seguito Convenzione RAI/Stato) e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Doues Dialley, Ollomont Le Chanté, Blavy Roisan, Cheillon Valpelline (ALLEGATO A)

2. la Comunità montana Evançon e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Ollion del Comune di Challand-Saint-Victor (ALLEGATO B);

3. la Comunità montana Marmore, ora Monte Cervino, e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Clapey e in località Verthuy del Comune di Chambave (ALLEGATO C);

4. la Comunità montana Grand Paradis e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Champeval – Aymavilles (ALLEGATO D);

5. la Comunità montana Valdigne Mont Blanc e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione

RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località La Thuile (ALLEGATO E);

6. la Comunità montana Mont Emilius e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Quart (ALLEGATO F);

7. la Comunità montana Monte Rosa, ora Mont Rose, e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Delivret del Comune di Pontboset, in località Pialefont, del Comune di Pontboset, in località Grand Rosier, del Comune di Champorcher e in località Chardonney del Comune di Champorcher (ALLEGATO G);

8. il Comune di Valtournenche e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Crèpin e in località borgata La Muranche (ALLEGATO H);

9. il Comune di Antey-Saint-André e la RAI stipularono una Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti nel capoluogo (ALLEGATO I);

10. la Comunità montana di Grand Combin per la postazione Etroubles – Creton di Chetro, la Comunità montana Monte Emilius per la postazione di Saint Barthelemy – Nus e la RAI addivennero ad accordi per la trasmissione dagli Impianti installati presso le succitate postazioni senza,

tuttavia, mai regolamentare contrattualmente tali attivazioni;

11. laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- **Apparato:** l'insieme dei sistemi di antenna (assieme radioelettrico costituito da antenna, connettori, cavi fino al connettore di ingresso ai filtri combinatori d'apparato) e delle apparecchiature a terra di proprietà RAI WAY e destinati alla diffusione dei servizi RAI;

- **Infrastruttura:** l'insieme di suolo, traliccio e fabbricato/prefabbricato/ricovero apparati;

- **Postazione:** l'insieme delle Infrastrutture e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

- **Impianto:** l'insieme della Postazione e di uno o più Apparati;

12. a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla RAI WAY (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285), quest'ultima deve provvedere, tra l'altro, alla installazione ed alla gestione degli impianti di trasmissione e di diffusione dei programmi della RAI, e che in virtù di ciò RAI WAY è subentrata alla RAI nelle vigenti Convenzioni ed accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

13. le Comunità montane e i Comuni misero a suo tempo a disposizione della RAI le Postazioni per reti di comunicazione elettronica indicate nell'elenco allegato (ALLEGATO M) sulle quali sono installati gli Apparati di proprietà RAI WAY e finalizzati alla trasmissione e diffusione dei

programmi della RAI;

14. la RAI, e per essa la RAI WAY, intende estendere il servizio radiotelevisivo al di là degli obblighi previsti dalla Convenzione RAI/Stato, in collaborazione con le Comunità montane ed i Comuni summenzionati, e nel rispetto delle vigenti normative in materia, utilizzando gli esistenti Impianti per reti di comunicazione elettronica, per l'estensione del servizio anche in tecnica di trasmissione digitale terrestre, e modificando/integrando con la presente scrittura privata le Convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

15. con Deliberazione della Giunta/Consiglio delle Comunità montane Grand Combin del \_\_/\_\_/\_\_, Evançon del \_\_/\_\_/\_\_, Monte Cervino \_\_/\_\_/\_\_, Grand Paradis \_\_/\_\_/\_\_, Valdigne-Mont Blanc \_\_/\_\_/\_\_, Mont Emilius \_\_/\_\_/\_\_, Monte Rose \_\_/\_\_/\_\_,

nonché dei Comuni di Valtournenche del \_\_/\_\_/\_\_ e di Antey-Saint-Andre' del \_\_/\_\_/\_\_, (ALLEGATI L1.....L12), le Comunità montane e i Comuni, di cui ai punti da 1 a 11 delle premesse, hanno concesso alla RAI WAY l'utilizzo delle Postazioni per il corretto funzionamento degli Apparati per reti di comunicazione elettronica necessari alla conversione del servizio in tecnica di trasmissione digitale terrestre;

16. le Comunità montane e i Comuni summenzionati hanno manifestato alla RAI WAY la possibilità di ospitare sulle proprie Postazioni, oltre agli Apparati di RAI WAY medesima, anche quelli di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica;

17. le Comunità montane ed i Comuni summenzionati si assumono tutti gli obblighi e gli oneri connessi alla necessità di continuare a garantire la

disponibilità delle Postazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nelle Convenzioni e nella presente scrittura privata, dichiarando sin da ora di manlevare la RAI WAY e suoi aventi causa da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di qualsiasi natura da parte di terzi, comprese eventuali richieste di indennità per pregressa occupazione;

18. le Parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata è stata liberamente negoziata e che, pertanto, ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1** - Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**Art. 2** - La RAI WAY, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinuncia al diritto di uso esclusivo delle Postazioni così come previsto nelle singole Convenzioni FOC e negli accordi anche verbali di cui ai punti da 1 a 11 delle premesse.

**Art. 3** - Le Comunità montane ed i Comuni riconoscono a RAI WAY la facoltà di attivare nelle Postazioni il servizio di diffusione radiotelevisiva della RAI in tecnica digitale terrestre in ossequio agli obblighi di Legge.

E' data, inoltre, facoltà alla RAI WAY, in qualsiasi momento, di procedere, secondo le proprie future necessità, all'integrazione e/o alla sostituzione degli Apparati con altri, anche di diversa tipologia, purché conformi alla normativa vigente, e comunque di installare negli spazi concessi in uso tutte le apparecchiature, le attrezzature e le dotazioni in genere comunque necessarie allo svolgimento di attività coerenti con le attività sociali proprie e della RAI.

**Art. 4** - Le Comunità montane e i Comuni avranno la facoltà di installare – sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando RAI WAY con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati - Apparati di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica sulle Postazioni di cui all' Allegato M.

Al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica degli Apparati installati presso le Postazioni indicate nell'Allegato M, resta inteso che le installazioni e/o le modifiche (anche qualitative) riguardanti gli Apparati dei soggetti terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica ospitati potranno essere effettuate unicamente previo assenso tecnico di RAI WAY - con la quale dovranno essere raggiunte intese tecniche anche per quanto attiene agli Apparati delle Comunità montane e dei Comuni - e dovranno essere effettuate secondo quanto previsto nel capitolato tecnico che le Parti si impegnano a redigere congiuntamente entro 120 (centoventi) giorni dalla data di decorrenza della presente scrittura privata ed a revisionarlo su richiesta di una delle parti laddove si renda necessario un aggiornamento tecnico e normativo dello stesso.

Nel caso di interferenza e/o disturbo con l'attività della RAI/RAI WAY, le Comunità montane ed i Comuni interessati, a propria cura e spese, dovranno provvedere all'immediata rimozione o all'adeguamento degli Apparati installati, ed al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla RAI/RAI WAY.

**Art. 5** - Le ospitalità concesse dalle Comunità montane e dai Comuni sulle proprie Postazioni in forza della presente scrittura privata:

- non dovranno in alcun modo pregiudicare la qualità e la disponibilità dei

servizi attualmente gestiti da RAI WAY sulle predette Postazioni;

- non dovranno comportare modifica alcuna degli Apparati di RAI WAY attualmente installati presso le Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni, con riferimento sia alla loro consistenza che alla loro ubicazione e/o modalità di funzionamento.

RAI WAY si impegna ad esaminare, a richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, la possibilità di apportare spostamenti o modifiche ai propri Apparati, o di condividere parti dei medesimi con altri soggetti ospitati, in modo da consentire un risparmio di spazio o condizioni di gestione degli Impianti più efficienti, fermo restando le condizioni di sicurezza che saranno previste nel capitolato tecnico.

Le modifiche all'ubicazione e/o alla consistenza degli Apparati di RAI WAY, chieste dalle Comunità montane e dai Comuni e accettate da RAI WAY, saranno realizzate a spese delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, fatte salve le azioni di delocalizzazione e razionalizzazione delle Postazioni imposte dai piani di interesse generale di cui all'art. 32 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", per le quali le spese di delocalizzazione delle Postazioni saranno comunque poste a carico delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, mentre saranno poste a carico di RAI WAY esclusivamente le spese per lo spostamento degli Apparati.

Le richieste per le quali RAI WAY esprimerà parere tecnico negativo non verranno comunque evase.

**Art. 6** - Per la fornitura di ospitalità nelle proprie Postazioni le Comunità

montane ed i Comuni si riservano di definire autonomamente le condizioni normative ed economiche che saranno praticate e non dovranno riconoscere a RAI WAY alcun corrispettivo.

Le Comunità montane ed i Comuni potranno concedere l'ospitalità a favore di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica anche fissando un termine unico per la presentazione delle relative domande in modo da esaminare congiuntamente tutte le richieste.

**Art. 7** - Per le ospitalità a terzi gestori per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (confluito nell'art. 22 del D. Lgs. 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità:

a) attività di verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche, etc.) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato, nonché la facoltà dello stesso soggetto di richiedere a RAI WAY, per il tramite delle Comunità montane e dei Comuni, anche l'attività di progettazione radioelettrica dei sistemi di antenna degli Apparati con predisposizione di una proposta di dislocazione sui sostegni dei sistemi di antenna medesimi (di seguito "Progetto").

b) sopralluoghi sugli Impianti delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per l'attività di verifica o progettazione radioelettrica,

al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4;

c) manutenzione ordinaria degli Apparati, qualora il terzo gestore non richieda espressamente di effettuarla direttamente in osservanza delle condizioni tecniche, logistiche e di sicurezza così come previsto nel capitolato tecnico e previa specifica comunicazione da inoltrare alla RAI WAY. È esclusa dalle prestazioni di RAI WAY la manutenzione straordinaria dei suddetti Apparati, che resterà a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potrà essere svolta previo assenso tecnico di RAI WAY.

Qualora RAI WAY svolga la progettazione di cui alla precedente lettera a), i sopralluoghi per l'attività di progettazione di cui alla lettera b) e la manutenzione ordinaria di cui alla lettera c), essa assumerà la piena responsabilità per l'attività svolta.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al comma primo, lettere a), b), e c) del presente articolo.

Il coordinamento delle esigenze dei soggetti ospitati sarà effettuato direttamente dalle Comunità Montane e dai Comuni.

**Art. 8** - Per le ospitalità di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia dell'art. 8, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (confluito dell'art. 22 del D. Lgs 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto,

affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni in loro proprietà e/o disponibilità:

d) verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato;

e) sopralluoghi sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per la predetta attività di verifica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al precedente comma, lettere d) ed e).

Si richiamano, anche per le attività disciplinate in questo articolo, le previsioni di cui al precedente art. 7, comma 3 (responsabilità) e comma 5 (coordinamento).

RAI WAY potrà, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, svolgere le attività cui alle precedenti lettere d) ed e) anche per gli Apparatì di proprietà (o comunque nella disponibilità) delle Comunità montane e/o dei Comuni e la verifica statica delle Infrastrutture. Nei due precedenti casi, RAI WAY presenterà una specifica offerta economica alle Comunità montane e ai Comuni richiedenti.

**Art. 9** – Le Comunità montane ed i Comuni, per tutelare l'integrità degli Apparatì installati mediante il contenimento del numero dei soggetti che possono accedere alle Postazioni, e considerato il collegamento funzionale

con le attività indicate negli articoli precedenti, salva l'applicazione delle norme comunitarie sopravvenute, affida inoltre a RAI WAY le seguenti attività di manutenzione ordinaria delle proprie postazioni:

- manutenzione torre a traliccio o palo portantenne: tinteggiatura e serraggio bulloni;
- taglio dell'erba;
- manutenzione opere civili: pulizia locali apparati, tinteggiatura e ripristino intonaci e inferriate;
- manutenzione strada e piazzale: reinterro buche, pulizia canaline pluviali, taglio vegetazione e piccoli consolidamenti, sgombero neve;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e tecnologico: misura ohmica delle resistenze di terra e ripristino sistemi di protezione.

Sono esclusi gli eventuali interventi strutturali sulle Infrastrutture che resteranno a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potranno essere svolti previa intesa tecnica con RAI WAY.

Resta inteso che tra le prestazioni di RAI WAY di cui ai precedenti articoli 7 e 8, ed al primo comma del presente articolo, non sono incluse le attività di installazione degli Apparati. RAI WAY si dichiara, peraltro, disponibile ad effettuare, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, tali attività presentando alle Comunità montane ed ai Comuni richiedenti una specifica offerta economica.

**Art. 10** – Per le prestazioni previste nei precedenti artt. 7, 8 e 9, le Comunità montane ed i Comuni corrisponderanno a RAI WAY, per ciascuna

Postazione in loro proprietà/disponibilità, i seguenti importi:

**10.1** per le prestazioni previste nella lettera a) del precedente art. 7:

Euro 2.855,30 (duemilaottocentocinquantacinque/30), I.V.A. esclusa, una tantum per ciascun canale radiotelevisivo privato in tecnica analogica e

Euro 4.282,95 (quattromiladuecentottantadue/95), I.V.A. esclusa per ciascun mux privato in tecnica digitale, diffuso dalla Postazione stessa ;

10.2 per le prestazioni previste nella lettera b) del precedente art. 7 e nella lettera e) del precedente art. 8:

Euro 569,95 (cinquecentosessantanove/95), I.V.A. esclusa, una tantum per ogni sopralluogo, effettuato in relazione ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori, su ciascuna Postazione, da corrispondersi sulla base della documentazione dei sopralluoghi effettuati;

10.3 per le prestazioni previste nella lettera d) del precedente art. 8:

Euro 2.744,63 (duemilasettecentoquarantaquattro/63), I.V.A. esclusa, una tantum per tutta l'attività di verifica della documentazione tecnica riferita ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori;

10.4 per le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto c) del precedente art. 7, e al primo comma del precedente art. 9, un corrispettivo annuo di Euro 6.286,08 (seimiladuecentottantasei/08), I.V.A. esclusa, da corrispondersi a decorrere dalla data di efficacia della presente scrittura privata.

**Art. 11 –** Gli importi indicati nel precedente art. 10 saranno versati dalle Comunità montane e dai Comuni secondo le seguenti modalità:

11.1 gli importi di cui al punto 10.1, al termine della relativa attività di verifica o progettazione alla consegna di ciascun Progetto;

11.2 gli importi di cui al punto 10.2, in rate mensili posticipate sulla base dei sopralluoghi svolti da RAI WAY nel mese precedente;

11.3 gli importi di cui al punto 10.3, al termine della relativa attività di verifica;

11.4 gli importi di cui al punto 10.4, in una soluzione annuale posticipata.

Per i corrispettivi pagati a scadenze fisse, la prima fattura sarà riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente modifica ed integrazione e la scadenza del successivo mese solare per gli importi di cui al precedente punto 2 o anno solare per gli importi di cui al precedente punto 11.4.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, pagabile a 60 giorni dalla data di emissione e inviata con Raccomandata A.R., previa verifica, da parte delle Comunità montane e dei Comuni, della corretta esecuzione delle prestazioni. In caso di verifica negativa le Comunità montane ed i Comuni invieranno a RAI WAY, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, formale comunicazione in merito agli importi eventualmente contestati.

**Art. 12** – Gli importi di cui al precedente art. 10 resteranno in vigore fino al 31.12.2010.

Per il successivo triennio (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della presente scrittura privata ed il mese di dicembre 2010.

Per ogni successivo periodo le Comunità montane ed i Comuni si

impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (gennaio del primo anno - dicembre del terzo anno).

In caso di soppressione del succitato indice ISTAT le Parti definiranno, di comune accordo, il nuovo indice di adeguamento che rispetti il senso che le parti hanno voluto definire al momento della stesura del presente articolo.

**Art. 13** – Ferma restando la validità/efficacia delle Convenzioni F.O.C. di cui ai punti da 1 a 9 delle Premesse, nonché degli accordi di cui al punto 10 delle Premesse, la cui scadenza – come espressamente previsto nelle/gli stesse/i Convenzioni/accordi – si verificherà al termine della succitata Convenzione RAI/Stato o delle sue successive proroghe e/o rinnovi, la presente scrittura privata decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2020.

In ogni caso, le Comunità montane ed i Comuni di cui in premessa dichiarano, sin da ora, di rinunciare a recedere dalla presente scrittura privata prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020.

Detta rinuncia perderà la propria efficacia – con conseguente possibilità di recesso anche prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020 - qualora siano intervenuti gravi eventi - non riconducibili a dolo e/o colpa delle Parti - da dimostrarsi documentalmente a cura del soggetto che li invochi, i quali rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

**Art. 14** – A partire dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY si impegna a cedere alle rispettive/i Comunità montane ed ai Comuni i contratti in essere tra RAI WAY medesima e terzi gestori di

impianti per reti di comunicazione elettronica già installati sulle postazioni di cui in Allegato M, fatto, comunque, salvo il necessario consenso del contraente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. C.C.

Le Comunità montane ed i Comuni, una volta subentrate a RAI WAY, potranno ridefinire autonomamente le condizioni economiche applicate.

**ART. 15** – Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano a mantenere le Postazioni sotto la supervisione ed il coordinamento del personale di RAI WAY di Gestione Reti - Zona Alta Frequenza della Regione Valle D’Aosta.

**Art 16** – Dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY non dovrà più corrispondere alcun corrispettivo a favore delle Comunità montane e dei Comuni di cui in premessa, vigendo al riguardo le disposizioni della scrittura privata stessa.

**Art. 17** – Fermo restando quanto previsto nella presente scrittura privata, le modalità operative di gestione delle richieste di ospitalità dei terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica presso le postazioni di cui in Allegato M saranno definite di concerto tra le Comunità montane ed i Comuni interessati e la RAI WAY entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della scrittura privata medesima.

**ART. 18** – Le Comunità montane ed i Comuni prendono atto che tutte le comunicazioni scritte, concernenti la presente scrittura privata, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

RAI WAY SPA – Commerciale e Contratto RAI - Via Teulada n. 66 - 00195 ROMA.

I rapporti per l’esecuzione della presente scrittura privata dovranno essere tenuti con: RAI WAY S.p.A. – Gestione Reti – Area Nord – Zona Alta

frequenza per la Regione Valle d'Aosta – località Grande Charrière n. 70 – 11020 – Saint Christophe (AO).

**Art. 19** – Ciascuno dei Comuni e delle Comunità montane nonché Rai Way, avranno facoltà di risolvere la presente scrittura privata, senza obbligo di corresponsione di alcun indennizzo, corrispettivo o penale, fatto salvo il pagamento, da parte del Comune o della Comunità Montana recedente, dei canoni effettivamente maturati fino alla predetta data, nei seguenti casi:

1. mancato rinnovo/proroga della Convenzione RAI-STATO;
2. venir meno di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, alla trasmissione del segnale radiotelevisivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

**Art. 20** - A tutti gli effetti della presente scrittura privata, le Parti eleggono domicilio in:

- La Comunità montana

- Il Comune di

- Il Comune di

- La RAI WAY: Via Teulada n. 66 – 00195 Roma.

**Art. 21** – Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, restano valide le pattuizioni stabilite nelle Convenzioni indicate ai punti da 1 a 9 di cui alla premessa.

**Art. 22** – L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente scrittura privata viene assunta a carico delle Comunità montane e dei Comuni.

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che la presente scrittura privata ha per oggetto sia clausole regolamentari che prestazioni soggette ad I.V.A., e come tale è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b), e dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

**Art. 23** – Le parti si impegnano a collaborare al buon fine dell'esecuzione della presente scrittura privata e a risolvere in via stragiudiziale eventuali divergenze. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione le Parti eleggono come foro esclusivo quello di Aosta.

**Art. 24** – E' facoltà delle Comunità montane e dei Comuni cedere la proprietà di una o più delle proprie Postazioni alla Regione; in tale ipotesi la Regione subentrerà alle Comunità montane e ai Comuni cedenti nella presente scrittura privata, relativamente alla/alle Postazione/i ceduta/e.

**Art. 25** – La presente scrittura privata viene redatta, siglata in ogni foglio e sottoscritta in dieci originali ad unico effetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Società "RAI WAY S.p.A."**

**L'Amministratore Delegato**

**Le Comunità montane:**

**Grand Combin:**

**Evançon:**

**Monte Cervino:**

**Grand Paradis:**

**Valdigne Mont Blanc:**

**Mont Emilius:**

**Mont Rose:**

**I Comuni di:**

**Valtournenche :**

**Antey-Saint-André:**

ALLEGATO M alla Scrittura privata di modifica ed integrazione delle  
 Convenzioni "Fuori Obbligo di Convenzione".

Allegato M - ELENCO DEI SITI RAIWAY DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA				
N. ALLEGATO	Comune	Località	TIPOLOGIA DI CONTRATTO	CONTROPARTE
A	Rolsan	Blavy (Rolsan)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
A	Valpelline	Chellion (Valpelline)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
A	Dues	Dialley (Doues)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
A	Ollomont	La Charté (Ollomont)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
B	Challand St. Victor	Challand St. Victor	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA DELL'EVANCON
C	Chambave	Clapey (Chambave)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA DELLE MARMORE ORA MONTE CERVINO
C	Chambave	Verthuy (Chambave)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA DELLE MARMORE ORA MONTE CERVINO
D	Aymavilles	Champleval (Aymavilles)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA GRAND PARADIS
E	La Thulle	Grande Golette (La Thulle)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC
F	Quart	Quart	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE EMILIUS
G	Champorcher	Chardonney (Champorcher)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
G	Pont Boset	Delivrât (Pont Boset)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
G	Champorcher	Grand Rosier (Champorcher)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
G	Pont Boset	Plalemont (Pont Boset)	F.O.C.	COMUNITA' MONTANA MONTE ROSE
H	Valtournenche	Crepin (Valtournenche)	F.O.C.	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNANCHE
H	Valtournenche	La Muranche (Valtournenche)	F.O.C.	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VALTOURNANCHE
I	Antey St. Andre	Bourg (Antey St. Andre)	F.O.C.	COMUNE DI ANTEY SAINT ANDRE'
	Etroubles	Creton Etroubles	F.O.C. (convenzione non reperibile negli archivi delle CM e di Rai Way)	COMUNITA' MONTANA GRAN COMBIN
	Nus	La Pesse (Nus)	F.O.C. (convenzione non reperibile negli archivi delle CM e di Rai Way)	COMUNITA' MONTANA MONTE EMILIUS

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 62 DEL 16/05/2008**

**1. Parere di regolarità tecnica:**

Vista la proposta di deliberazione si esprime ai sensi dello Statuto Comunale, art. 33, comma 3, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

  
\_\_\_\_\_

**2. Visto di regolarità contabile:**

Vista la proposta di deliberazione si esprime ai sensi del Regolamento Regionale n. 1 del 03.02.1999 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta", art. 3, comma 3, e art. 27 comma 1, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE**

  
\_\_\_\_\_

**3. Parere di legittimità:**

Vista la proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della L.R. 46/1998, e dell'art. 33, comma 4 del vigente Statuto Comunale, parere favorevole sotto il profilo della legittimità.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Pietro MARTINI

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione  
Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Giorgio PESSON



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Pietro MARTINI

*Pietro Martini*

\*\*\*\*\*

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata ai capigruppo consiglieri.

Valtourmenche, li 23/05/2008



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Pietro MARTINI

*Pietro Martini*

\*\*\*\*\*

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54 del 07/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Valtourmenche, li 23/05/2008



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Pietro MARTINI

*Pietro Martini*

\*\*\*\*\*

	<b>Scrittura privata</b>	
	<b>di</b>	
	<b>modifica ed integrazione delle Convenzioni "Fuori Obbligo di Convenzione" (di seguito Convenzioni FOC) a suo tempo stipulate tra la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (RAI) e le Comunità montane Grand Combin, Evançon, Monte Cervino, Grand Paradis, Valdigne Mont Blanc, Mont Emilius, Mont Rose, ed i Comuni di Valtourmonche e di Antey-Saint-Andrè.</b>	
	<b>tra</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• La Comunità montana GRAN COMBIN con sede in Gignod, Loc. Chez-Roncoz, 33/a, Codice Fiscale n° 80003190073, P.I. n° 00140370073, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;</li><li>• la Comunità montana EVANÇON con sede in Verrès, via Murasse n° 1/d, Codice Fiscale n° 81005750070, P.I. n° 00574890075, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baralng, n°1 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;</li></ul>	
		

• la Comunità montana MONTE CERVINO con sede in Chatillon, via Martiri della Libertà n° 3, Codice Fiscale n° 81002710077, P.I. n° 00193840071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1 - 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana GRAND PARADIS con sede in Villeneuve, Piazza Chanoux n° 8, Codice Fiscale n° 80006760070, P.I. n° 00442980074, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana VALDIGNE - MONT BLANC con sede in La Salle, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n° 2, Codice Fiscale n° 80004030070, P.I. n° 00567860077, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz, n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell'"alta" Valle d'Aosta;

• la Comunità montana MONT EMILIUS con sede in Quart, Loc. Champeille, n° 8, Codice Fiscale n° 80004630077-, P.I. n° 00563570076, rappresentata dall'arch. Fulvio Bovet, nato a Aosta il 24/04/1961, domiciliato ai fini della carica in Loc. Chez-Roncoz,



n°33/a - 11010 Gignod (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali dell' "alta" Valle d'Aosta;

- la Comunità montana MONT ROSE con sede in Pont-Saint-Martin, via Perloz, n°44, Codice Fiscale n° 81004250072, P.I. n° 00563680073, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1

- 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

(di seguito denominate, nel loro insieme, "Comunità Montane")

- il Comune di VALTOURNENCHE, con sede in Valtournenche, Piazza della Chiesa n° 1, Codice Fiscale n° 81002630077, P.I. n° 00415160076, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1

- 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

- il Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, con sede in Antey-Saint-André, fraz. Bourg n° 1, Codice Fiscale n° 81004320073, P.I. n° 00405960071, rappresentata dall'arch. Dario Gianotti, nato a Ivrea (TO), il 03/05/1961, domiciliato ai fini della carica in via Baraing, n°1

- 11026 Pont-Saint-Martin (AO), nella sua qualità di Dirigente del Servizio associato per le radiotelecomunicazioni degli Enti locali della "bassa" Valle d'Aosta;

(di seguito denominati, nel loro insieme, "Comuni")

e

La RAI WAY S.p.A, (di seguito "RAI WAY"), con sede legale in Roma, Via Teulada n. 66, capitale sociale 70.176.000 EURO i.v., C.F. e P. IVA n 05820021003 - Direzione e Coordinamento Rai - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma, viale Mazzini n° 14 - nella persona dell'Ing. Stefano Ciccotti, nato a Roma il 01/08/1960, domiciliato ai fini della carica in Via Teulada n° 66 – 00195 Roma, in qualità di Amministratore Delegato della Società medesima ed in virtù del parere positivo espresso dal C.d.A. della Rai Way del 11/07/2008 ;

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

**Premesso che**

1. la Comunità montana Grand Combin e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato di cui al D.P.R. 28 marzo 1994 (di seguito Convenzione RAI/Stato) e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Doues Dialley, Ollomont Le Chanté, Blavy Roisan, Cheillon Valpelline (ALLEGATO A)
2. la Comunità montana Evançon e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Challand-Saint-Victor (ALLEGATO B);

3. la Comunità montana Marmore ora Monte Cervino e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Clapey Chambave e Chambave Verthuy (ALLEGATO C);

4. la Comunità montana Grand Paradis e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Champleval – Aymavilles (ALLEGATO D);

5. la Comunità montana Valdigne Mont Blanc e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località La Thuile (ALLEGATO E);

6. la Comunità montana Mont Emilius e la RAI stipularono la Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Quart (ALLEGATO F);

7. la Comunità montana Monte Rosa ora Mont Rose e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Delivret, nel Comune di Pontboset, Pialemont, nel Comune di Pontboset, Grand Rosier, nel Comune di Champorcher, Chardoney, nel Comune di Champorcher (ALLEGATO G);



8. Il Comune di Valtournenche e la RAI stipularono le Convenzioni FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Crepin Valtourmanche e Valtournenche in Valtournenche (ALLEGATO H);

9. il Comune di Antey-Saint-André e la RAI stipularono una Convenzione FOC, con scadenza prevista fino al termine della Convenzione RAI/Stato e successive proroghe e/o rinnovi, per la trasmissione dagli Impianti siti in località Antey-Saint André (ALLEGATO I);

10. la Comunità montana di Grand Combin per la postazione Etroubles – Creton di Chetro, la Comunità montana di Monte Emilius per la postazione di Saint Barthelemy – Nus e la RAI addivennero ad accordi per la trasmissione dagli Impianti installati presso le succitate postazioni senza, tuttavia, mai regolamentare contrattualmente tali attivazioni;

11. laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- Apparato: l'insieme dei sistemi di antenna (assieme radioelettrico costituito da antenna, connettori, cavi fino al connettore di ingresso ai filtri combinatori d'apparato) e delle apparecchiature a terra di proprietà RAI WAY e destinati alla diffusione dei servizi RAI;



- Infrastruttura: l'insieme di suolo, traliccio e fabbricato/prefabbricato/ricovero apparati;

- Postazione: l'insieme delle Infrastrutture e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

- Impianto: l'insieme della Postazione e di uno o più Apparati;

12. a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda "Divisione Trasmissione e Diffusione" dalla RAI alla RAI WAY (atto del 29/02/2000 a rogito Notaio Paolo Castellini in Roma Rep.59088/11285), quest'ultima deve provvedere, tra l'altro, alla installazione ed alla gestione degli impianti di trasmissione e di diffusione dei programmi della RAI, e che in virtù di ciò RAI WAY è subentrata alla RAI nelle vigenti Convenzioni ed accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

13. le Comunità montane e i Comuni misero a suo tempo a disposizione della RAI le Postazioni per reti di comunicazione elettronica indicate nell'elenco allegato (ALLEGATO M) sulle quali sono installati gli Apparati di proprietà RAI WAY e finalizzati alla trasmissione e diffusione dei programmi della RAI;

14. la RAI, e per essa la RAI WAY, intende estendere il servizio radiotelevisivo al di là degli obblighi previsti dalla Convenzione RAI/Stato, in collaborazione con le Comunità montane, ed i Comuni summenzionati, e nel rispetto delle vigenti normative in materia, utilizzando gli esistenti Impianti per reti di comunicazione elettronica, per l'estensione del servizio anche in tecnica di trasmissione digitale

27

U

25

terrestre, e modificando/integrando con la presente scrittura privata le Convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti da 1 a 10;

15. con Delibera Giunta/Consiglio delle Comunità montane Grand Combin del 21/04/2008, Evançon del 12/05/2008, Monte Cervino del 22/05/2008, Grand Paradis 30/04/2008, Valdigne-Mont Blanc 05/05/2008, Mont Emilius 21/04/2008, Monte Rose 30/04/2008, nonché dei Comuni di ~~Valloumenche del 16/05/2008~~ e di Antey-Saint-Andre' del 22/05/2008, (ALLEGATI L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9), le Comunità montane e i Comuni, di cui ai punti da 1 a 9 delle premesse, hanno concesso alla RAI WAY l'utilizzo delle Postazioni per il corretto funzionamento degli Apparati per reti di comunicazione elettronica necessari alla conversione del servizio in tecnica di trasmissione digitale terrestre;

16. le Comunità montane ed i Comuni summenzionati hanno manifestato alla RAI WAY la possibilità di ospitare sulle proprie Postazioni, oltre agli Apparati di RAI WAY medesima, anche quelli di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica;

17. le Comunità montane ed i Comuni summenzionati si assumono tutti gli obblighi e gli oneri connessi alla necessità di continuare a garantire la disponibilità delle Postazioni necessarie per lo svolgimento delle attività previste nelle Convenzioni e nella presente scrittura privata, dichiarando sin da ora di manlevare la RAI WAY e suoi aventi causa da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di qualsiasi natura da parte di terzi, comprese eventuali richieste di indennità per pregressa occupazione;

18. le Parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata è stata liberamente negoziata e che, pertanto, ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 -** Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**Art. 2 -** La RAI WAY, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, rinuncia al diritto di uso esclusivo delle Postazioni così come previsto nelle singole Convenzioni FOC e negli accordi anche verbali di cui ai punti da 1 a 10 delle premesse.

**Art. 3 -** Le Comunità montane ed i Comuni riconoscono a RAI WAY la facoltà di attivare nelle Postazioni il servizio di diffusione radiotelevisiva della RAI in tecnica digitale terrestre in ossequio agli obblighi di Legge.

E' data, inoltre, facoltà alla RAI WAY, in qualsiasi momento, di procedere, secondo le proprie future necessità, all'integrazione e/o alla sostituzione degli Apparati con altri, anche di diversa tipologia, purché conformi alla normativa vigente, e comunque di installare negli spazi concessi in uso tutte le apparecchiature, le attrezzature e le dotazioni in genere comunque necessarie allo svolgimento di attività coerenti con le attività sociali proprie e della RAI.

**Art. 4 -** Le Comunità montane ed i Comuni avranno la facoltà di installare – sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando RAI WAY con riguardo ad eventuali



provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati -

Apparati di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica sulle Postazioni di cui all' Allegato M.

Al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica degli Apparati installati presso le Postazioni indicate nell'Allegato M, resta inteso che le installazioni e/o le modifiche (anche qualitative) riguardanti gli Apparati dei soggetti terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica ospitati potranno essere effettuate unicamente previo assenso tecnico di RAI WAY - con la quale dovranno essere raggiunte intese tecniche anche per quanto attiene agli Apparati delle Comunità montane e dei Comuni - e dovranno essere effettuate secondo quanto previsto nel capitolato tecnico che le Parti si impegnano a redigere congiuntamente entro 120 (centoventi) giorni dalla data di decorrenza della presente scrittura privata ed a revisionare su richiesta di una delle parti laddove si renda necessario un aggiornamento tecnico e normativo dello stesso.

Nel caso di interferenza e/o disturbo con l'attività della RAI/RAI WAY, le Comunità montane ed i Comuni interessati, a propria cura e spese, dovranno provvedere alla immediata rimozione o all'adeguamento degli Apparati installati, ed al risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla RAI/RAI WAY.

**Art. 5** - Le ospitalità concesse dalle Comunità montane e dai Comuni sulle proprie Postazioni in forza della presente scrittura privata:



• non dovranno in alcun modo pregiudicare la qualità e la disponibilità dei servizi attualmente gestiti da RAI WAY sulle predette Postazioni;

• non dovranno comportare modifica alcuna degli Apparati di RAI WAY presso le Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni, con riferimento sia alla loro consistenza che alla loro ubicazione e/o modalità di funzionamento.

RAI WAY si impegna ad esaminare, a richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, la possibilità di apportare spostamenti o modifiche ai propri Apparati, o di condividere parti dei medesimi con altri soggetti ospitati, in modo da consentire un risparmio di spazio o condizioni di gestione degli Impianti più efficienti, fermo restando le condizioni di sicurezza che saranno previste nel capitolato tecnico.

Le modifiche all'ubicazione e/o alla consistenza degli Apparati di RAI WAY, chieste dalle Comunità montane e dai Comuni e accettate da RAI WAY, saranno realizzate a spese delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, fatte salve le azioni di delocalizzazione e razionalizzazione delle Postazioni imposte dai piani di interesse generale di cui all'art. 32 della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", per le quali le spese di delocalizzazione delle Postazioni saranno comunque poste a carico delle Comunità montane e dei Comuni che ne abbiano fatto richiesta, mentre saranno poste a carico di RAI WAY esclusivamente le spese per lo spostamento degli Apparati.



Le richieste per le quali RAI WAY esprimerà parere tecnico negativo non verranno comunque evase.

**Art. 6** - Per la fornitura di ospitalità nelle proprie Postazioni le Comunità montane ed i Comuni si riservano di definire autonomamente le condizioni normative ed economiche che saranno praticate e non dovranno riconoscere a RAI WAY alcun corrispettivo.

Le Comunità montane ed i Comuni potranno concedere l'ospitalità a favore di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica anche fissando un termine unico per la presentazione delle relative domande in modo da esaminare congiuntamente tutte le richieste.

**Art. 7** - Per le ospitalità a terzi gestori per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento alle emittenti radiotelevisive private, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (confluito nell'art. 22 del D. Lgs. 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, affideranno a RAI WAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni di loro proprietà e/o disponibilità:

a) attività di verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche, etc.) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato, nonché la facoltà dello stesso soggetto di richiedere a RAI WAY, per il tramite delle Comunità montane e dei Comuni, anche l'attività di progettazione radioelettrica dei sistemi di



antenna degli Apparati con predisposizione di una proposta di dislocazione sui sostegni dei sistemi di antenna medesimi (di seguito "Progetto").

b) sopralluoghi sugli Impianti delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per l'attività di verifica o progettazione radioelettrica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4;

c) manutenzione ordinaria degli Apparati, qualora il terzo gestore non richieda espressamente di effettuarla direttamente in osservanza delle condizioni tecniche, logistiche e di sicurezza così come previsto nel capitolato tecnico e previa specifica comunicazione da inoltrare alla RAI WAY. È esclusa dalle prestazioni di RAI WAY la manutenzione straordinaria dei suddetti Apparati, che resterà a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potrà essere svolta previo assenso tecnico di RAI WAY.

Qualora RAI WAY svolga la progettazione di cui alla precedente lettera a), i sopralluoghi per l'attività di progettazione di cui alla lettera b) e la manutenzione ordinaria di cui alla lettera c), essa assumerà la piena responsabilità per l'attività svolta.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al comma primo, lettere a), b), e c) del presente articolo.

Il coordinamento delle esigenze dei soggetti ospitati sarà effettuato direttamente dalle Comunità Montane e dai Comuni.

**Art. 8** - Per le ospitalità di terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica, con esclusivo riferimento agli operatori privati e/o pubblici gestori di fonia e/o di trasmissione dati, le Comunità montane ed i Comuni, considerata la connessione con la materia dell'art. 8 , comma 2, lett. c), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 (confluito dell'art. 22 del D. Lgs 12/4/06 n. 163), e salva l'applicazione del diritto comunitario sopravvenuto, affideranno a RAIWAY l'incarico di effettuare i seguenti servizi per ciascuna installazione e/o modifica presso le Postazioni in loro proprietà e/o disponibilità:

d) verifica della documentazione tecnica (progetti di massima ed esecutivi, relazioni tecniche, schede tecniche) trasmessa alle Comunità montane ed ai Comuni dal soggetto che chiede di essere ospitato;

e) sopralluoghi sulle Postazioni delle Comunità montane e dei Comuni che si rendessero necessari per la predetta attività di verifica, al fine di assicurare la completa compatibilità radioelettrica così come previsto al comma 2 del precedente art. 4.

Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad esplicitare negli accordi che perfezioneranno con i terzi gestori ospitati le clausole di cui al precedente comma, lettere d) ed e).

Si richiamano, anche per le attività disciplinate in questo articolo, le previsioni di cui al precedente art. 7, comma 3 (responsabilità) e comma 5 (coordinamento).

8/10

DA

RAI WAY potrà, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, svolgere le attività cui alle precedenti lettere d) ed e) anche per gli Apparati di proprietà (o comunque nella disponibilità) delle Comunità montane e/o dei Comuni e la verifica statica delle Infrastrutture. Nei due precedenti casi, RAI WAY presenterà una specifica offerta economica alle Comunità montane e ai Comuni richiedenti.

**Art. 9** – Le Comunità montane ed i Comuni, per tutelare l'integrità degli Apparati installati mediante il contenimento del numero dei soggetti che possono accedere alle Postazioni, e considerato il collegamento funzionale con le attività indicate negli articoli precedenti, salva l'applicazione delle norme comunitarie sopravvenute, affida inoltre a RAI WAY le seguenti attività di manutenzione ordinaria delle proprie postazioni:

- manutenzione torre a traliccio o palo portantenne: tinteggiatura e serraggio bulloni;
- taglio dell'erba;
- manutenzione opere civili: pulizia locali apparati, tinteggiatura e ripristino intonaci e inferriate;
- manutenzione strada e piazzale: reinterro buche, pulizia canaline pluviali, taglio vegetazione e piccoli consolidamenti, sgombero neve;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e tecnologico: misura ohmica delle resistenze di terra e ripristino sistemi di protezione.

Sono esclusi gli eventuali interventi strutturali sulle Infrastrutture che resteranno a carico delle Comunità montane e dei Comuni e potranno essere svolti previa intesa tecnica con RAI WAY.





Resta inteso che tra le prestazioni di RAI WAY di cui ai precedenti articoli 7 e 8, ed al primo comma del presente articolo, non sono incluse le attività di installazione degli Apparat. RAI WAY si dichiara, peraltro, disponibile ad effettuare, su richiesta delle Comunità montane e dei Comuni, tali attività presentando alle Comunità montane ed ai Comuni richiedenti una specifica offerta economica.

**Art. 10** – Per le prestazioni previste nei precedenti artt. 7, 8 e 9, le Comunità montane ed i Comuni corrisponderanno a RAI WAY, per ciascuna Postazione in loro proprietà/disponibilità, i seguenti importi:

**10.1** per le prestazioni previste nella lettera a) del precedente art. 7:

Euro 2.855,30 (duemilaottocentocinquantacinque/30), I.V.A. esclusa, una tantum per ciascun canale radiotelevisivo privato in tecnica analogica e Euro 4.282,95 (quattromiladuecentottantadue/95), I.V.A. esclusa per ciascun mux privato in tecnica digitale, diffuso dalla Postazione stessa ;

**10.2** per le prestazioni previste nella lettera b) del precedente art. 7 e nella lettera e) del precedente art. 8:

Euro 569,95 (cinquecentosessantanove/95), I.V.A. esclusa, una tantum per ogni sopralluogo, effettuato in relazione ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori, su ciascuna Postazione, da corrispondersi sulla base della documentazione dei sopralluoghi effettuati;

**10.3** per le prestazioni previste nella lettera d) del precedente art. 8:

Euro 2.744,63 (duemilasettecentoquarantaquattro/63), I.V.A. esclusa, una tantum per tutta l'attività di verifica della

12

0

	documentazione tecnica riferita ad ogni singola domanda di ospitalità di terzi gestori;	
	<b>10.4</b> per le attività di manutenzione ordinaria di cui al punto c) del precedente art. 7, e al primo comma del precedente art. 9, un corrispettivo annuo di Euro 6.286,08 (seimiladuecentoottantasei/08), I.V.A. esclusa, da corrispondersi a decorrere dalla data di efficacia della presente scrittura privata.	
	<b>Art. 11</b> – Gli importi indicati nel precedente art. 10 saranno versati dalle Comunità montane e dai Comuni secondo le seguenti modalità:	
	<b>11.1</b> gli importi di cui al punto 10.1, al termine della relativa attività di verifica o progettazione alla consegna di ciascun Progetto;	
	<b>11.2</b> gli importi di cui al punto 10.2, in rate mensili posticipate sulla base dei sopralluoghi svolti da RAI WAY nel mese precedente;	
	<b>11.3</b> gli importi di cui al punto 10.3, al termine della relativa attività di verifica;	
	<b>11.4</b> gli importi di cui al punto 10.4, in una soluzione annuale posticipata.	
	Per i corrispettivi pagati a scadenze fisse, la prima fattura sarà riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente modifica ed integrazione e la scadenza del successivo mese solare per gli importi di cui al precedente punto 2 o anno solare per gli importi di cui al precedente punto 11.4.	
	I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, pagabile a 60 giorni dalla data di emissione e inviata con Raccomandata A.R., previa verifica, da parte delle Comunità	
		



montane e dei Comuni, della corretta esecuzione delle prestazioni. In caso di verifica negativa le Comunità montane ed i Comuni invieranno a RAI WAY, mediante lettera raccomandata da inoltrarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, formale comunicazione in merito agli importi eventualmente contestati.

**Art. 12** – Gli importi di cui al precedente art. 10 resteranno in vigore fino al 31.12.2010.

Per il successivo triennio (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della presente scrittura privata ed il mese di dicembre 2010.

Per ogni successivo periodo le Comunità montane ed i Comuni si impegnano ad aggiornare gli importi di cui al precedente art. 10 sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente (gennaio del primo anno - dicembre del terzo anno).

In caso di soppressione del succitato indice ISTAT le Parti definiranno, di comune accordo, il nuovo indice di adeguamento che rispetti il senso che le parti hanno voluto definire al momento della stesura del presente articolo.



**Art. 13** – Ferma restando la validità/efficacia delle Convenzioni F.O.C. di cui ai punti da 1 a 9 delle Premesse, nonché degli accordi di cui al punto 10 delle Premesse, la cui scadenza – come espressamente previsto nelle/gli stesse/i Convenzioni/accordi – si verificherà al termine della succitata Convenzione RAI/Stato o delle sue successive proroghe e/o rinnovi, la presente scrittura privata decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata fino al 31/12/2020.

In ogni caso, le Comunità montane ed i Comuni di cui in premessa dichiarano, sin da ora, di rinunciare a recedere dalla presente scrittura privata prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020.

Detta rinuncia perderà la propria efficacia – con conseguente possibilità di recesso anche prima della scadenza contrattuale del 31/12/2020 - qualora siano intervenuti gravi eventi - non riconducibili a dolo e/o colpa delle Parti - da dimostrarsi documentalmente a cura del soggetto che li invochi, i quali rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.

**Art. 14** – A partire dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY si impegna a cedere alle rispettive/i Comunità montane ed ai Comuni i contratti in essere tra RAI WAY medesima e terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica già installati sulle postazioni di cui in Allegato M, fatto, comunque, salvo il necessario consenso del contraente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. C.C.



Le Comunità montane ed i Comuni, una volta subentrate a RAI WAY, potranno ridefinire autonomamente le condizioni economiche applicate.

**ART. 15** – Le Comunità montane ed i Comuni si impegnano a mantenere le Postazioni sotto la supervisione ed il coordinamento del personale di RAI WAY di Gestione Reti - Zona Alta Frequenza della Regione Valle D'Aosta.

**Art 16** – Dalla data di decorrenza della presente scrittura privata, RAI WAY non dovrà più corrispondere alcun corrispettivo a favore delle Comunità montane e dei Comuni di cui in premessa, vigendo al riguardo le disposizioni della scrittura privata stessa.

**Art. 17** – Fermo restando quanto previsto nella presente scrittura privata, le modalità operative di gestione delle richieste di ospitalità dei terzi gestori di impianti per reti di comunicazione elettronica presso le postazioni di cui in Allegato M saranno definite di concerto tra le Comunità montane ed i Comuni interessati e la RAI WAY entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della scrittura privata medesima.

**ART. 18** – Le Comunità montane ed i Comuni prendono atto che tutte le comunicazioni scritte, concernenti la presente scrittura privata, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

RAI WAY SPA – Commerciale e Contratto RAI - Via Teulada n. 66 - 00195 ROMA.

I rapporti per l'esecuzione della presente scrittura privata dovranno essere tenuti con: RAI WAY S.p.A. – Gestione Reti – Area Nord –

Zona Alta frequenza per la Regione Valle d'Aosta – località Grande Charrière n. 70 – 11020 – Saint Christophe (AO).

**Art. 19** – Ciascuno dei Comuni e delle Comunità montane, nonché Rai Way, avranno facoltà di risolvere la presente scrittura privata, senza obbligo di corresponsione di alcun indennizzo, corrispettivo o penale, fatto salvo il pagamento, da parte del Comune o della Comunità Montana recedente, dei canoni effettivamente maturati fino alla predetta data, nei seguenti casi:

1. mancato rinnovo/proroga della Convenzione RAI-STATO;
2. venir meno di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, alla trasmissione del segnale radiotelevisivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

**Art. 20** - A tutti gli effetti della presente scrittura privata, le Parti eleggono domicilio in:

La comunità montana Monte Cervino, La comunità montana dell'Evancon, la comunità montana Monte Rose ed i Comuni di Antey-Sant'Andre' e di Valtourmanche presso il Servizio Associato Radiotelecomunicazioni – Palais des Services , Via Baraing, n. 1 - 11026, Pont Sant Martin (AO)

La comunità montana Grand Combin, la comunità montana Grand Paradis, la comunità montana Monte Emilius e la comunità montana Valdigne Mont Blanc presso il Servizio Associato Radiotelecomunicazioni – loc. Chez Roncoz 33/a -11010, Gignod (AO)





- Il Comune di

- La RAI WAY: Via Teulada n. 66 – 00195 Roma.

**Art. 21** – Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata, restano valide le pattuizioni stabilite nelle Convenzioni indicate ai punti da 1 a 9 di cui alla premessa.

**Art. 22** – L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente scrittura privata viene assunta a carico delle Comunità montane e dei Comuni .

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che la presente scrittura privata ha per oggetto sia clausole regolamentari che prestazioni soggette ad I.V.A., e come tale è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b), e dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche.

**Art. 23** – Le parti si impegnano a collaborare al buon fine dell'esecuzione della presente scrittura privata e a risolvere in via stragiudiziale eventuali divergenze. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione le Parti eleggono come foro esclusivo quello di Aosta.

**Art. 24** – E' facoltà delle Comunità montane e dei Comuni cedere la proprietà di una o più delle proprie Postazioni alla Regione Autonoma Valle D' Aosta; in tale ipotesi la Regione Autonoma Valle D' Aosta subentrerà alle Comunità montane e ai Comuni cedenti nella presente scrittura privata, relativamente alla/alte Postazione/i ceduta/e.


**Art. 25** – La presente scrittura privata viene redatta, siglata in ogni foglio e sottoscritta in dieci originali ad unico effetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma Li 02 / 09 / 2008

Società "RAI WAY S.p.A."


L'Amministratore Delegato

 **Rai Way S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
(Stefano Ciccolti)

Per le Comunità montane di Grand Combin, Grand Paradis, Mont  
Emilius, Valdigne Mont Blanc



Per le Comunità montane di Evancon, Monte Cervino e Mont Rose,  
e per i comuni di Valtournenche e Antey-Saint-André:







10

11

12

13

14

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 1361 in data 30-03-2020**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA REGIONE, A TITOLO GRATUITO, DI POSTAZIONI DI RADIOTELECOMUNICAZIONI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DEL LORO DEFINITIVO PASSAGGIO DI PROPRIETA'.

Il Coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 294 in data 8 marzo 2019 recante “Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018”;
- n. 372 in data 22 marzo 2019, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
- n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni:

- n. 2083 del 3 agosto 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato la costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di redigere un piano di attuazione per definire le azioni necessarie per il completamento della digitalizzazione sul territorio regionale del quale

facevano parte l'allora Dipartimento sistema informativo e l'allora Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche;

- n. 3474 del 28 novembre 2008 e n. 3673 dell'11 dicembre 2009, con le quali la Giunta regionale ha approvato rispettivamente i Piani straordinari per gli anni 2008 e 2009 elaborati dall'allora Dipartimento innovazione e tecnologia per il completamento della sperimentazione della televisione digitale, finalizzato all'adeguamento dei siti di radio telecomunicazione;

ricordato che a seguito del passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale per la ritrasmissione del segnale televisivo e nell'ambito dei Piani straordinari per il digitale terrestre 2008 e 2009, l'Amministrazione regionale ha investito in interventi infrastrutturali per la realizzazione di nuove postazioni di radio-telecomunicazione, valorizzando le postazioni già esistenti e pianificando le attività di adeguamento necessarie;

considerato che, con provvedimento dirigenziale n. 4530 del 20 novembre 2015, dell'allora struttura Sistemi informativi e tecnologici, è stata affidata alla società in house IN.VA. S.p.A. l'esecuzione di un'analisi tecnico-normativa delle postazioni di radio-telecomunicazione di proprietà regionale e degli Enti locali valdostani, utilizzate anche da operatori di radio-telecomunicazione in qualità di ospiti, per verificare la necessità di eventuali interventi di adeguamento;

reso noto che la società IN.VA. S.p.A., con nota del 3 agosto 2016, acquisita agli atti dell'allora struttura Sistemi informativi e tecnologici con protocollo n. 4548, ha consegnato l'analisi tecnico-normativa di cui sopra, commissionata allo studio di ingegneria SeIA di Magenta (MI) per la parte strutturale ed allo studio Sinproval di Aosta per la parte impiantistica, dalla quale emerge la necessità di significativi interventi per poter adeguare, sotto il profilo strutturale, impiantistico e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le seguenti postazioni di radio-telecomunicazione:

Codice SIRVA	Postazione	Proprietà	Unités des Communes Valdôtaines	Comune
ALL001	Martinet	RAVA	Grand-Combin	Allein
ARV001	Planaval	RAVA	Grand-Paradis	Arvier
AYA004	Mandriou	RAVA	Evançon	Ayas
AYM015	Poignon	EE.LL.	Grand-Paradis	Aymavilles
CHD003	Chevrères	EE.LL.	Evançon	Champdepraz
COG001	Mont Zeuc	EE.LL.	Grand-Paradis	Cogne
COG002	Lillaz	EE.LL.	Grand-Paradis	Cogne
GRE003	Gerdaz	RAVA	Monte-Emilius	Gressan
GSJ004	Pontrentaz	EE.LL.	Walser	Gressoney-Saint-Jean
HON009	Col de Courtil	RAVA	Mont-Rose	Hône
LAT002	Mont du Parc	EE.LL.	Valdigne-Mont-Blanc	La Thuile
MON001	Fiusey	EE.LL.	Evançon	Montjovet
MOR001	Tête d'Arpy	RAVA	Valdigne	Morgex
QUA004	Torre di Nus	RAVA	Monte-Emilius	Quart
RND002- RND003	Chaudanne (2 tralicci)	RAVA	Grand-Paradis	Rhêmes N. Dame

RSG001	Courthoud	RAVA	Grand-Paradis	Rhêmes S. Georges
RSG002	Mélignon	RAVA	Grand-Paradis	Rhêmes N. Dame
SNI002 – SNI003	Rumiod (2 tralicci)	RAVA	Grand-Paradis	Rumiod (Saint Nicolas)
VAG001 – VAG014	Bonne (2 tralicci)	RAVA	Grand-Paradis	Valgrisenche
VAS002	Rovenaud	RAVA	Grand-Paradis	Valsavarenche
VAT010	Plateau Rosa	RAVA	Mont- Cervin	Valtournenche

atteso che, con nota prot. n. 6334 del 7 dicembre 2017, il Dirigente dell'allora struttura Infrastrutture e sistemi informativi ha conferito l'incarico di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, all'ing. Jean-Elisée Blanc, funzionario della struttura Assetto idrogeologico dei bacini montani;

riferito che, in data 22 gennaio 2018, si è svolta la Conferenza dei servizi, convocata, ai sensi della legge regionale 19/2007, con nota prot. 6728 del 22.12.2017 del Dipartimento innovazione e agenda digitale, con la quale si sono ottenuti, anche per mezzo di comunicazioni successive, i pareri e le autorizzazioni necessari per gli interventi di adeguamento tecnico-normativo delle postazioni di radio-telecomunicazione presenti sul territorio regionale valdostano, individuati nell'analisi della società IN.VA.;

evidenziato che i competenti uffici del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco e del Dipartimento innovazione e agenda digitale, valutando le risultanze della totalità delle postazioni oggetto di studio preliminare, hanno determinato il perimetro effettivo dei siti oggetto di intervento, dettagliati nel verbale prot. n. 2973 in data 24.08.2018, come di seguito elencato:

- i siti di Poignon (AYM015) e Fiusey (MON001), considerati gli elevati costi per l'adeguamento, la limitata fruibilità nonché la presenza di possibili soluzioni alternative, sono esclusi dalle attività di adeguamento;
- i siti di Bonne (VAG001) e Chaudanne (RND002) possono essere smantellati in quanto già sostituiti da altri tralicci;
- l'Amministrazione regionale non è titolata a procedere all'adeguamento della postazione di Mont du Parc (LAT002) poiché l'Unité des Communes Valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, con delibera n. 53 del 30.11.2017, ha espresso parere negativo alla cessione all'Amministrazione regionale delle infrastrutture di radiocomunicazioni di proprietà.

evidenziato altresì che l'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire sulle restanti postazioni degli Enti locali (n. 5 NO-FOC), in seguito all'assenso allo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione (prot. 191/CPEL del 19/02/2016) e all'assenso al passaggio di proprietà (prot. 988/CPEL del 15/11/2017, acquisita agli atti con prot. 6068/DSI del 23/11/2017) comunicati dal Consiglio permanente degli enti locali;

richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1347 del 4 ottobre 2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio di ingegneria SEiA snc di Magenta (MI), relativo ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico di tralicci di telecomunicazione e si è dato avvio alle procedure di affidamento dei relativi lavori, demandando alla Stazione

Unica Appaltante regionale (SUA VdA), in applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 13/2014, la gestione della procedura di aggiudicazione;

- il provvedimento dirigenziale n. 6915 del 18 novembre 2019 con il quale è stato approvato il capitolato speciale d'appalto aggiornato relativo ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico di tralicci di telecomunicazione;
- il provvedimento dirigenziale n. 434 del 19 febbraio 2020 con il quale è stata approvata l'aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del decreto legislativo 50/2016, all'Operatore economico F.lli Ronc con sede in Introd dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico di tralicci di telecomunicazione;

considerato che, a seguito di un incontro svolto in data 29 novembre 2019 tra i tecnici di questo dipartimento e i referenti dello Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta, è emerso che per poter dar luogo ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico sui siti di telecomunicazione di proprietà degli enti locali, è necessario che la Regione sottoscriva con gli stessi apposita convenzione di concessione, a titolo gratuito, secondo lo schema allegato al presente provvedimento dirigenziale, documento che si intende approvare, nelle more del perfezionamento del loro passaggio di proprietà in via definitiva;

atteso che in data 5 dicembre 2019, con lettera prot n. 3135, la predetta convenzione è stata trasmessa al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes, con la finalità di dividerne i contenuti ed ottenere il consenso a procedere con l'iter di approvazione, nelle more della definizione degli atti di trasferimento di proprietà;

atteso, inoltre, che in data 6 dicembre 2019, nella riunione della Conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines è emersa la volontà, nell'attesa della predisposizione degli atti ufficiali di cessione, di approvare la bozza di convenzione per la concessione a titolo gratuito alla Regione di postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali;

visti gli atti di approvazione della bozza di convenzione in argomento, adottati dalle Unités e dai singoli Enti Locali di seguito richiamati:

- verbale di deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin n. 56 del 11/12/2019;
- verbale di deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 84 del 23/12/2019;
- verbale di deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius n. 1 del 13/01/2020;
- verbale di deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin n. 6 del 23/01/2020;
- verbale di deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose n. 7 del 27/01/2020;
- verbale di deliberazione della Giunta comunale di Gressoney-Saint-Jean n. 22 del 13/02/2020;
- verbale di deliberazione della Giunta comunale di Antey-Saint-André n. 79 del 23/12/2019;
- verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 3 del 05/02/2020;

ritenuto, pertanto, di dover approvare l'allegato schema di convenzione, per la concessione a titolo gratuito alla Regione delle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà;

ritenuto, infine, che la convenzione sarà sottoscritta sia con gli enti in precedenza indicati, sia con eventuali ulteriori enti che manifesteranno la volontà di aderire prima del passaggio definitivo di proprietà delle postazioni di radiotelecomunicazioni;

d e c i d e

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione, per la concessione a titolo gratuito alla Regione delle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali, al fine di realizzare sulle stesse i necessari interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà;
- 2) di stabilire che la convenzione sarà sottoscritta sia con gli enti indicati nelle premesse, sia con eventuali ulteriori enti che manifesteranno la volontà di aderire prima del passaggio definitivo di proprietà delle postazioni di radiotelecomunicazioni;
- 3) di dare atto che relativamente alle spese di cui all'articolo 6 (Obblighi della Regione) della convenzione, le stesse trovano copertura nel modo seguente:
  - relativamente alla manutenzione ordinaria, al capitolo U0020694 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, fondo di euro 165.457,03 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 27/11/2015 - impegno 61/2020;
  - relativamente alla manutenzione straordinaria, al capitolo U0022227 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, fondo di euro 566.768,33 prenotato con deliberazioni della Giunta regionale n. 781/2019 (prenotazione 9076/2020) e n. 1347/2019 (prenotazione 3389/2020).

L'estensore  
Mirco CHESSA

Il Coordinatore del  
Dipartimento innovazione e agenda digitale  
Marco MIGNACCO





**Schema di Convenzione per la concessione, a titolo gratuito, alla  
Regione delle Postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà  
degli EELL**

**Tra**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (qui di seguito più brevemente detta "Regione") con sede in Aosta Piazza A. Deffeyes 1\_, n° 80002270074, Codice Fiscale e P.I. n° \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della carica in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**e**

le Unité des Communes Valdôtaines/ Comuni (proprietari delle postazioni TLC ... )

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

**Premesso che**

1. con nota n. 563 del 30 gennaio 2017 la Regione ha chiesto al Consiglio Permanente degli Enti locali di essere autorizzata a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria sulle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà, a titolo gratuito;

2. dalla conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines, tenutasi in data 07 febbraio 2017, è emersa la volontà di cedere gratuitamente alla Regione tutte le postazioni di proprietà degli Enti locali al fine di perseguire logiche di efficienza nella gestione del patrimonio infrastrutturale pubblico di radiotelecomunicazioni;

3. con nota n. 4320 del 21/02/2017 e n. 2307 del 07/04/2017 lo Sportello Unico degli Enti locali sollecitava un riscontro in merito alla volontà espressa dalla conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines;

4. con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/03/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Doues in località Dialley;
- ✓ nel Comune di Etroubles in località Chevrière;
- ✓ nel Comune di Ollomont in località Chanté;
- ✓ nel Comune di Roisan in località Blavy;
- ✓ nel Comune di Valpelline in località Cheillon;

5. con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/03/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente;

- ✓ nel Comune di Nus in località Pesse;
- ✓ nel Comune di Quart in località Cretaz;

6. con deliberazione di Giunta n. 20 del 5/04/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Aymavilles in località Champleval
- ✓ nel Comune di Aymavilles in località Poignon;
- ✓ nel Comune di Cogne in località Mont Zeuc;
- ✓ nel Comune di Cogne in località Lillaz;

7. con deliberazione di Giunta n. 49 del 22/06/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione della proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Champorcher in località Chardoney;
- ✓ nel Comune di Champorcher in località Grand Rosier;
- ✓ nel Comune di Pontboset in località Delivret;
- ✓ nel Comune di Pontboset in località Pialemont;

8. con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/06/2017 il Comune di Gressoney-Saint-Jean dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione della propria postazione nel Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Pont Trentaz;

9. con deliberazione di Giunta n. 140 del 24/10/2018, n. 60 del 6/07/2017 e n. 52 del 26/06/2017 rispettivamente il Comune di Valtournenche, il Comune di Antey-Saint-André e l'Unité des

Communes Valdôtaines Mont-Cervin hanno espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Valtournenche in loc. La Muranche;
- ✓ nel Comune di Valtournenche in loc. Crepin;
- ✓ nel Comune di Antey-Saint-André in loc. Bourg;
- ✓ nel Comune di Chambave in loc. Clapey
- ✓ nel Comune di Chambave in loc. Verthuy;

10. con deliberazione di Giunta n. 38 del 24/08/2017 e n. 38 del 27/07/2017 rispettivamente il Comune di Champdepraz e il Comune di Montjovet dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon hanno espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Champdepraz in loc. Crestaz
- ✓ nel Comune di Montjovet in loc. Fiusey

11. con deliberazione della Giunta n. 653 del 30/11/2017 l'Unité des Communes Valdôtaine Valdigne ha manifestato la volontà di non aderire alla richiesta di cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie Postazioni;

12. In data 31/12/2020 scadranno le Convenzioni di gestione e manutenzione delle Postazioni di telecomunicazioni stipulate dalla Regione e dagli Enti Locali con Raiway;

13. la Regione ha avviato la procedura di gara per il lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico sulle Postazioni di

Telecomunicazione per le quali sia stata manifestata la volontà di cessione della stesse, a titolo gratuito;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- Postazione: l'area che comprende un singolo traliccio o altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi compresi i locali tecnici funzionali all'esercizio delle stazioni stesse e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

### **Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente convenzione gli Enti Locali citati in premessa concedono a titolo gratuito alla Regione le Postazioni di cui all'Allegato A "Elenco delle postazioni di proprietà degli Enti Locali" al fine di perseguire logiche di efficienza, standard tecnici omogenei e oculata gestione del territorio considerato che l'attuale frammentazione proprietaria non favorisce una gestione unitaria del patrimonio infrastrutturale pubblico di radiotelecomunicazioni.

**Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al perfezionamento del passaggio di proprietà, a titolo gratuito, delle postazioni di cui allegato “A” alla Regione.

**ART.5 – OBBLIGHI DELLE UNITÉ**

Gli Enti Locali si impegnano a comunicare alla Regione i contratti attivi e passivi insistenti su ogni Postazione, le relative consistenze (numero di antenne, alloggiamento a terra ecc....) nonché le apparecchiature di radiotelecomunicazioni di proprietà degli stessi installate sulle Postazioni di cui all’Allegato “A”.

**Art. 6 – OBBLIGHI DELLA REGIONE**

La Regione subentra nei contratti attivi e passivi relativi alle Postazioni di cui all’allegato “A”.

La Regione riconosce espressamente e accetta che le Postazioni vengono concesse nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano.

La Regione garantisce il mantenimento della Postazione in buono stato e assume a sua cura e spese l’esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la conservazione dello stesso sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando gli Enti Locali proprietari con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati.

Letto approvato e sottoscritto

Aosta,

Per la Regione

Per gli Enti Locali

**ALLEGATO “A” Elenco Postazioni**

1. Comune di Doues in località Dialley;
2. Comune di Etroubles in località Chevrière;
3. Comune di Ollomont in località Chanté;
4. Comune di Roisan in località Blavy;
5. Comune di Valpelline in località Cheillon;
6. Comune di Nus in località Pesse;
7. Comune di Quart in località Cretaz
8. Comune di Aymavilles in località Champleval
9. Comune di Aymavilles in località Poignon;
10. Comune di Cogne in località Mont Zeuc;
11. Comune di Cogne in località Lillaz
12. Comune di Champorcher in località Chardoney;
13. Comune di Champorcher in località Grand Rosier;
14. Comune di Pontboset in località Delivret;
15. Comune di Pontboset in località Pialemon;
16. Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Pont Trentaz;
17. Comune di Valtournenche in loc. La Muranche;
18. Comune di Valtournenche in loc. Crepin;
19. Comune di Antey-Saint-André in loc. Bourg;
20. Comune di Chambave in loc. Clapey
21. Comune di Chambave in loc. Verthuy;
22. Comune di Champdepraz in loc. Crestaz
23. Comune di Montjovet in loc. Fiusey

MARCO MIGNACCO

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 31/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO

**DELIBERA N. 3 DEL 05/02/2020**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DELLE POSTAZIONI DI PROPRIETA' UBICATE IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOCALITA' CREPIN E LA MURANCHE

L'anno 2020 addì 05 del mese di febbraio alle ore 17:05 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	<b>Assente</b>
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	<b>Assente</b>
PESSION CHANTAL	Consigliere	<b>Assente</b>
STINGHEL MATTEO	Consigliere	<b>Assente</b>
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**PREDISPOSTA DA: Ufficio Segreteria**

**Oggetto:** APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DELLE POSTAZIONI DI PROPRIETA' UBICATE IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOCALITA' CREPIN E LA MURANCHE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATA la Legge regionale n. 6, del 5 agosto 2014, “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 13 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2019/2021”;

VISTO il decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo n. 126, del 10 agosto 2014 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e particolarmente l’art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.) e in particolare gli artt. 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “funzioni della direzione amministrativa”;
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l’art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26/02/2019 con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2005, n. 25, *“Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31”*;

VISTA la convenzione, per la costituzione del Servizio associato delle Comunità Montane Mont-Cervin, Evaçon, Mont-Rose e Walser per l'applicazione della legge regionale in materia di radiotelecomunicazioni, avente sede presso la Comunità Montana Grand Combin, istituito ai sensi dell'art. 104 della Legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 del 1998 e s.m.i.;

DATO ATTO che dalla data del 4 giugno 2007, è stato attivato lo Sportello unico degli Enti Locali, istituito ai sensi della Legge regionale 3 aprile 2003, n. 11 *“Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive”*, nel quale sono confluite le attività del Servizio associato Radiotelecomunicazioni, per quanto concerne l'approvazione dei progetti di rete ed il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di radiotelecomunicazioni;

RICHIAMATA la *“Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL)”* sottoscritta digitalmente da tutte le Unités des Communes Valdôtaines in data 21/06/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 140 del 24/10/2018 avente ad oggetto *“Determinazioni in merito all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta della proprietà delle proprie postazioni di radiotelecomunicazioni.”*, con la quale si provvedeva ad esprimere parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta delle seguenti postazioni di radiotelecomunicazioni definite *“FOC-Fuori Obbligo Convenzione”* di proprietà:

- Comune di Valtournenche, località La Muranche, Foglio 31, mappale 537;
- Comune di Valtournenche, località Crepin, Foglio 19, mappale 658;

VISTA la nota prot. n. 3135 del 05/12/2019, acquisita agli atti del Suel in data 06/12/2019 al prot. n. 32064, con la quale il Dipartimento innovazione e agenzia digitale della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha trasmesso al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités, nelle more della definizione degli specifici atti di trasferimento di proprietà delle postazioni di radiotelecomunicazioni degli Enti Locali, la bozza di convenzione per la concessione alla Regione delle stesse, richiedendo altresì di esprimere l'eventuale assenso della Conferenza e il consenso a procedere con la prosecuzione dell'iter volto al passaggio di proprietà;

RILEVATO che è interesse della Regione poter intervenire sulle postazioni degli Enti Locali con opere di manutenzione al fine di completare, tra l'altro, il progetto di copertura del territorio valdostano in fibra ottica, nonché di avere una gestione unitaria di tutte le strutture al fine di garantire un equilibrio economico finanziario assicurando inoltre lo sviluppo di standard tecnici omogenei, gestione del territorio, pari opportunità agli operatori, costi uniformi ed accessibili, a fronte inoltre della scadenza al 31/12/2020 della convenzione che sia Regione che gli Enti Locali hanno con la società Rai Way S.p.A.;

DATO ATTO che la conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines nella riunione tenutasi il giorno 6 dicembre 2019 ha espresso la volontà, nell'attesa della predisposizione degli atti ufficiali di cessione, di approvare la bozza di convenzione per la concessione a titolo gratuito alla Regione delle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali predisposta dagli uffici regionali competenti;



VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti: 11  
Favorevoli: 11  
Contrari: /  
Astenuti: /

## DELIBERA

**DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, la bozza di convenzione per la concessione a titolo gratuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta delle seguenti postazioni di radiotelecomunicazioni definite "FOC-Fuori Obbligo Convenzione":

- Comune di Valtournenche, località La Muranche, Foglio 31, mappale 537;

- Comune di Valtournenche, località Crepin, Foglio 19, mappale 658;

nelle more della definizione degli specifici atti di trasferimento della proprietà delle stesse;

**DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria, all'ufficio tecnico e allo Sportello Unico degli Enti Locali.

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**

**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa MACHET CRISTINA**

**Bozza**

**Convenzione per la concessione, a titolo gratuito, alla Regione delle Postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli EELL**

**Tra**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (qui di seguito più brevemente detta "Regione") con sede in Aosta Piazza A. Deffeyes 1\_, n° 80002270074, Codice Fiscale e P.I. n° \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della carica in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**e**

gli Enti locali (proprietari delle postazioni TLC ... )

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

**Premesso che**

1. con nota n. 563 del 30 gennaio 2017 la Regione ha chiesto al Consiglio Permanente degli Enti locali di essere autorizzata a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria sulle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà, a titolo gratuito;

2. dalla conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines, tenutasi in data 07 febbraio 2017, è emersa la volontà di cedere gratuitamente alla Regione tutte le postazioni di proprietà

**Bozza**

degli Enti locali al fine di perseguire logiche di efficienza nella gestione del patrimonio infrastrutturale pubblico di radiotelecomunicazioni;

3. con nota n. 4320 del 21/02/2017 e n. 2307 del 07/04/2017 lo Sportello Unico degli Enti locali sollecitava un riscontro in merito alla volontà espressa dalla conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines;

4. con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/03/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Doues in località Dialley;
- ✓ nel Comune di Etroubles in località Chevrière;
- ✓ nel Comune di Ollomont in località Chanté;
- ✓ nel Comune di Roisan in località Blavy;
- ✓ nel Comune di Valpelline in località Cheillon;

5. con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/03/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente;

- ✓ nel Comune di Nus in località Pesse;
- ✓ nel Comune di Quart in località Cretaz;

6. con deliberazione di Giunta n. 20 del 5/04/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis ha espresso parere

**Bozza**

favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Aymavilles in località Champleval
- ✓ nel Comune di Aymavilles in località Poignon;
- ✓ nel Comune di Cogne in località Mont Zeuc;
- ✓ nel Comune di Cogne in località Lillaz;

7. con deliberazione di Giunta n. 49 del 22/06/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione della proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Champorcher in località Chardoney;
- ✓ nel Comune di Champorcher in località Grand Rosier;
- ✓ nel Comune di Pontboset in località Delivret;
- ✓ nel Comune di Pontboset in località Pialemont;

8. con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/06/2017 il Comune di Gressoney-Saint-Jean dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione della propria postazione nel Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Pont Trentaz;

9. con deliberazione di Giunta n. 140 del 24/10/2018, n. 60 del 6/07/2017 e n. 52 del 26/06/2017 rispettivamente il Comune di Valtournenche, il Comune di Antey-Saint-André e l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin hanno espresso parere

**Bozza**

favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Valtournenche in loc. La Muranche;
- ✓ nel Comune di Valtournenche in loc. Crepin;
- ✓ nel Comune di Antey-Saint-André in loc. Bourg;
- ✓ nel Comune di Chambave in loc. Clapey
- ✓ nel Comune di Chambave in loc. Verthuy;

10. con deliberazione di Giunta n. 38 del 24/08/2017 e n. 38 del 27/07/2017 rispettivamente il Comune di Champdepraz e il Comune di Montjovet dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon hanno espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Champdepraz in loc. Crestaz
- ✓ nel Comune di Montjovet in loc. Fiusey

11. con deliberazione della Giunta n. 653 del 30/11/2017 l'Unité des Communes Valdôtaine Valdigne ha manifestato la volontà di non aderire alla richiesta di cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie Postazioni;

12. In data 31/12/2020 scadranno le Convenzioni di gestione e manutenzione delle Postazioni di telecomunicazioni stipulate dalla Regione e dagli Enti Locali con Raiway;

13. la Regione ha avviato la procedura di gara per il lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico sulle Postazioni di

**Bozza**

Telecomunicazione per le quali sia stata manifestata la volontà di cessione della stesse, a titolo gratuito;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**Art. 2 – DEFINIZIONI**

Laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- Postazione: l'area che comprende un singolo traliccio o altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi compresi i locali tecnici funzionali all'esercizio delle stazioni stesse e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

**Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente convenzione gli Enti Locali citati in premessa concedono a titolo gratuito alla Regione le Postazioni di cui all'Allegato A "Elenco delle postazioni di proprietà degli Enti Locali" al fine di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria sulle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà, perseguire logiche di efficienza, standard tecnici omogenei e oculata

**Bozza**

gestione del territorio considerato che l'attuale frammentazione proprietaria non favorisce una gestione unitaria del patrimonio infrastrutturale pubblico di radiotelecomunicazioni.

**Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al perfezionamento del passaggio di proprietà, a titolo gratuito, delle postazioni di cui allegato “A” alla Regione.

**ART.5 – OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI**

Gli Enti Locali si impegnano a comunicare alla Regione i contratti attivi e passivi insistenti su ogni Postazione, le relative consistenze (numero di antenne, alloggiamento a terra ecc) nonché le apparecchiature di radiotelecomunicazioni di proprietà degli stessi installate sulle Postazioni di cui all'Allegato “A”.

**Art. 6 – OBBLIGHI DELLA REGIONE**

La Regione subentra nei contratti attivi e passivi relativi alle Postazioni di cui all'allegato “A”.

La Regione riconosce espressamente e accetta che le Postazioni vengono concesse nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano.

La Regione garantisce il mantenimento della Postazione in buono stato e assume a sua cura e spese l'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la conservazione dello stesso sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando gli Enti Locali proprietari con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati.

**Bozza**

La Regione seguirà direttamente le procedure per l'acquisizione degli assenti tecnici per l'ospitalità di terzi gestori di cui alla Scrittura privata siglata in data 02/09/2008 tra gli Enti Locali e la società Rai Way spa e al Capitolato tecnico.

La Regione si farà carico dei canoni di manutenzione delle postazioni di cui alla Scrittura sopracitata.

La Regione concluderà il passaggio di proprietà delle postazioni degli Enti Locali entro e non oltre il 2020, termine di scadenza della Scrittura privata siglata con la società rai Way spa.

Letto approvato e sottoscritto

Aosta,

Per la Regione

Per gli Enti Locali

**ALLEGATO "A" Elenco Postazioni**

1. Comune di Doues in località Dialley;
2. Comune di Etroubles in località Chevrière;
3. Comune di Ollomont in località Chanté;
4. Comune di Roisan in località Blavy;
5. Comune di Valpelline in località Cheillon;
6. Comune di Nus in località Pesse;
7. Comune di Quart in località Cretaz
8. Comune di Aymavilles in località Champleval
9. Comune di Aymavilles in località Poignon;
10. Comune di Cogne in località Mont Zeuc;
11. Comune di Cogne in località Lillaz
12. Comune di Champorcher in località Chardoney;
13. Comune di Champorcher in località Grand Rosier;
14. Comune di Pontboset in località Delivret;
15. Comune di Pontboset in località Pialemon;
16. Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Pont Trentaz;
17. Comune di Valtournenche in loc. La Muranche;
18. Comune di Valtournenche in loc. Crepin;
19. Comune di Antey-Saint-André in loc. Bourg;
20. Comune di Chambave in loc. Clapey
21. Comune di Chambave in loc. Verthuy;
22. Comune di Champdepraz in loc. Crestaz
23. Comune di Montjovet in loc. Fiusey

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 57/2020 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DELLE POSTAZIONI DI PROPRIETA' UBICATE IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOCALITA' CREPIN E LA MURANCHE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 03/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 57/2020 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DELLE POSTAZIONI DI PROPRIETA' UBICATE IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOCALITA' CREPIN E LA MURANCHE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 03/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Sulla proposta n. 57/2020 del UFFICIO Ufficio Segreteria ad oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DELLE POSTAZIONI DI PROPRIETA' UBICATE IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOCALITA' CREPIN E LA MURANCHE si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 03/02/2020

Sottoscritto dal Segretario Comunale  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 3 del 05/02/2020

**Oggetto:** APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DELLE POSTAZIONI DI PROPRIETA' UBICATE IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, LOCALITA' CREPIN E LA MURANCHE.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 06/02/2020 al 21/02/2020 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 06/02/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 1585 in data 15-04-2020**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA REGIONE, A TITOLO GRATUITO, DI POSTAZIONI DI RADIOTELECOMUNICAZIONI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DEL LORO DEFINITIVO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ, IN SOSTITUZIONE DI QUELLO APPROVATO CON IL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1361 DEL 30/03/2020.

Il Coordinatore del Dipartimento innovazione e agenda digitale

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1729 in data 6 dicembre 2019 concernente la revisione straordinaria della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a modificazione delle DGR 994/2018 e 294/2019 e la successiva n. 231 in data 27 marzo 2020 che ne determina la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- n. 372 del 22 marzo 2019, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;
- n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

richiamato il proprio provvedimento dirigenziale n. 1361 in data 30 marzo 2020, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione, per la concessione a titolo gratuito alla Regione delle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali, al fine di realizzare sulle stesse i necessari interventi

di adeguamento strutturale ed impiantistico, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà;

considerato che, per errore, la convenzione allegata al predetto provvedimento non rappresenta l'ultima versione condivisa con le Unités des Communes e gli Enti Locali interessati e, nello specifico, riporta una diversa formulazione dell'articolo 6 – Obblighi della Regione, meglio evidenziato nel confronto di seguito riportato:

Versione approvata con PD 3161/2020 Art. 6 - Obblighi della Regione	Nuovo testo Art. 6 - Obblighi della Regione
<p>La Regione subentra nei contratti attivi e passivi relativi alle Postazioni di cui all'allegato "A".</p> <p>La Regione riconosce espressamente e accetta che le Postazioni vengono concesse nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano.</p> <p>La Regione garantisce il mantenimento della Postazione in buono stato e assume a sua cura e spese l'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la conservazione dello stesso sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando gli Enti Locali proprietari con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati.</p>	<p>La Regione subentra nei contratti attivi e passivi relativi alle Postazioni di cui all'allegato "A".</p> <p>La Regione riconosce espressamente e accetta che le Postazioni vengono concesse nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano.</p> <p>La Regione garantisce il mantenimento della Postazione in buono stato e assume a sua cura e spese l'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la conservazione dello stesso sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando gli Enti Locali proprietari con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati.</p> <p>La Regione seguirà direttamente le procedure per l'acquisizione degli assensi tecnici per l'ospitalità di terzi gestori di cui alla Scrittura privata siglata in data 02/09/2008 tra gli Enti Locali e la società Rai Way spa e al Capitolato tecnico.</p> <p>La Regione si farà carico dei canoni di manutenzione delle postazioni di cui alla Scrittura sopracitata.</p> <p>La Regione concluderà il passaggio di proprietà delle postazioni degli Enti Locali entro e non oltre il 2020, termine di scadenza della Scrittura privata siglata con la società rai Way spa.</p>

considerato che la predetta variazione non comporta modifiche alla parte finanziaria dell'atto già approvato, così come al restante contenuto dello stesso, e che le attività di manutenzione ordinaria rientrano nell'ambito dei canoni di manutenzione indicati all'articolo 6 e trovano copertura al capitolo U0020694 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022,

fondo di euro 165.457,03 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 27/11/2015 - impegno 61/2020;

ritenuto, pertanto, di dover approvare il nuovo testo della convenzione per la concessione alla Regione, a titolo gratuito, di postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà, in sostituzione di quella approvata con il provvedimento dirigenziale n. 1361 del 30 marzo 2020;

d e c i d e

- 1) di approvare il nuovo testo della convenzione per la concessione alla Regione, a titolo gratuito, di postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli enti locali, nelle more del perfezionamento del loro definitivo passaggio di proprietà, in sostituzione di quello approvato con il provvedimento dirigenziale n. 1361 del 30 marzo 2020;
- 2) di dare atto che il nuovo testo di convenzione allegato al presente provvedimento non comporta modifiche alla parte finanziaria dell'atto già approvato, così come al restante contenuto dello stesso, confermando che le attività di manutenzione ordinaria rientrano nell'ambito dei canoni di manutenzione indicati all'articolo 6 e trovano copertura al capitolo U0020694 del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, fondo di euro 165.457,03 impegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 27/11/2015 - impegno 61/2020.

L'estensore  
Mirco CHESSA

Il Coordinatore del  
Dipartimento innovazione e agenda digitale  
Marco MIGNACCO







**Schema di Convenzione per la concessione, a titolo gratuito, alla  
Regione delle Postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà  
degli EELL**

**Tra**

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (qui di seguito più brevemente detta "Regione") con sede in Aosta Piazza A. Deffeyes 1\_, n° 80002270074, Codice Fiscale e P.I. n° \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della carica in \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**e**

gli Enti locali (proprietari delle postazioni TLC ... )

(di seguito, tutti i soggetti sopra descritti vengono congiuntamente denominati "Parti").

**Premesso che**

1. con nota n. 563 del 30 gennaio 2017 la Regione ha chiesto al Consiglio Permanente degli Enti locali di essere autorizzata a realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria sulle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà, a titolo gratuito;

2. dalla conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines, tenutasi in data 07 febbraio 2017, è emersa la volontà di

cedere gratuitamente alla Regione tutte le postazioni di proprietà degli Enti locali al fine di perseguire logiche di efficienza nella gestione del patrimonio infrastrutturale pubblico di radiotelecomunicazioni;

3. con nota n. 4320 del 21/02/2017 e n. 2307 del 07/04/2017 lo Sportello Unico degli Enti locali sollecitava un riscontro in merito alla volontà espressa dalla conferenza dei Presidenti delle Unités des Communes Valdôtaines;

4. con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/03/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Doues in località Dialley;
- ✓ nel Comune di Etroubles in località Chevière;
- ✓ nel Comune di Ollomont in località Chanté;
- ✓ nel Comune di Roisan in località Blavy;
- ✓ nel Comune di Valpelline in località Cheillon;

5. con deliberazione di Giunta n. 15 del 20/03/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Emilius ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente;

- ✓ nel Comune di Nus in località Pesse;
- ✓ nel Comune di Quart in località Cretaz;

6. con deliberazione di Giunta n. 20 del 5/04/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis ha espresso parere

favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Aymavilles in località Champleval
- ✓ nel Comune di Aymavilles in località Poignon;
- ✓ nel Comune di Cogne in località Mont Zeuc;
- ✓ nel Comune di Cogne in località Lillaz;

7. con deliberazione di Giunta n. 49 del 22/06/2017 l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione della proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Champorcher in località Chardoney;
- ✓ nel Comune di Champorcher in località Grand Rosier;
- ✓ nel Comune di Pontboset in località Delivret;
- ✓ nel Comune di Pontboset in località Pialemont;

8. con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/06/2017 il Comune di Gressoney-Saint-Jean dell'Unité des Communes Valdôtaines Walser ha espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione della propria postazione nel Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Pont Trentaz;

9. con deliberazione di Giunta n. 140 del 24/10/2018, n. 60 del 6/07/2017 e n. 52 del 26/06/2017 rispettivamente il Comune di Valtournenche, il Comune di Antey-Saint-André e l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin hanno espresso parere

favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Valtournenche in loc. La Muranche;
- ✓ nel Comune di Valtournenche in loc. Crepin;
- ✓ nel Comune di Antey-Saint-André in loc. Bourg;
- ✓ nel Comune di Chambave in loc. Clapey
- ✓ nel Comune di Chambave in loc. Verthuy;

10. con deliberazione di Giunta n. 38 del 24/08/2017 e n. 38 del 27/07/2017 rispettivamente il Comune di Champdepraz e il Comune di Montjovet dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon hanno espresso parere favorevole all'avvio delle procedure per la cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie postazioni e più precisamente:

- ✓ nel Comune di Champdepraz in loc. Crestaz
- ✓ nel Comune di Montjovet in loc. Fiusey

11. con deliberazione della Giunta n. 653 del 30/11/2017 l'Unité des Communes Valdôtaine Valdigne ha manifestato la volontà di non aderire alla richiesta di cessione a titolo gratuito alla Regione delle proprie Postazioni;

12. In data 31/12/2020 scadranno le Convenzioni di gestione e manutenzione delle Postazioni di telecomunicazioni stipulate dalla Regione e dagli Enti Locali con Raiway;

13. la Regione ha avviato la procedura di gara per i lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico sulle Postazioni di

Telecomunicazione per le quali sia stata manifestata la volontà di cessione della stesse, a titolo gratuito;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

### **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Laddove non diversamente specificato, i seguenti vocaboli e locuzioni, indicati con l'iniziale maiuscola nella presente scrittura privata, avranno esclusivamente il significato qui di seguito specificato:

- Postazione: l'area che comprende un singolo traliccio o altro sostegno per il posizionamento di stazioni radioelettriche, ivi compresi i locali tecnici funzionali all'esercizio delle stazioni stesse e relative opere accessorie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cunicoli, elettrodotti, impianti elettrici, servitù di accesso alle Infrastrutture etc.);

### **Art. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Con la presente convenzione gli Enti Locali citati in premessa concedono a titolo gratuito alla Regione le Postazioni di cui all'Allegato A "Elenco delle postazioni di proprietà degli Enti Locali" al fine di realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria sulle postazioni di radiotelecomunicazioni di proprietà degli Enti Locali nelle more del perfezionamento del passaggio di proprietà, perseguire logiche di efficienza, standard tecnici omogenei e oculata

gestione del territorio considerato che l'attuale frammentazione proprietaria non favorisce una gestione unitaria del patrimonio infrastrutturale pubblico di radiotelecomunicazioni.

#### **Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al perfezionamento del passaggio di proprietà, a titolo gratuito, delle postazioni di cui allegato "A" alla Regione.

#### **ART.5 – OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI**

Gli Enti Locali si impegnano a comunicare alla Regione i contratti attivi e passivi insistenti su ogni Postazione, le relative consistenze (numero di antenne, alloggiamento a terra ecc) nonché le apparecchiature di radiotelecomunicazioni di proprietà degli stessi installate sulle Postazioni di cui all'Allegato "A".

#### **Art. 6 – OBBLIGHI DELLA REGIONE**

La Regione subentra nei contratti attivi e passivi relativi alle Postazioni di cui all'allegato "A".

La Regione riconosce espressamente e accetta che le Postazioni vengono concesse nello stato di fatto e nelle condizioni in cui si trovano.

La Regione garantisce il mantenimento della Postazione in buono stato e assume a sua cura e spese l'esecuzione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la conservazione dello stesso sotto la propria esclusiva responsabilità e, in ogni caso, manlevando gli Enti Locali proprietari con riguardo ad eventuali provvedimenti/pretese/rivendicazioni di soggetti pubblici e/o privati.

La Regione seguirà direttamente le procedure per l'acquisizione degli assenti tecnici per l'ospitalità di terzi gestori di cui alla Scrittura privata siglata in data 02/09/2008 tra gli Enti Locali e la società Rai Way spa e al Capitolato tecnico.

La Regione si farà carico dei canoni di manutenzione delle postazioni di cui alla Scrittura sopracitata.

La Regione concluderà il passaggio di proprietà delle postazioni degli Enti Locali entro e non oltre il 2020, termine di scadenza della Scrittura privata siglata con la società rai Way spa.

Letto approvato e sottoscritto

Aosta,

Per la Regione

Per gli Enti Locali

**ALLEGATO “A” Elenco Postazioni**

1. Comune di Doues in località Dialley;
2. Comune di Etroubles in località Chevrière;
3. Comune di Ollomont in località Chanté;
4. Comune di Roisan in località Blavy;
5. Comune di Valpelline in località Cheillon;
6. Comune di Nus in località Pesse;
7. Comune di Quart in località Cretaz
8. Comune di Aymavilles in località Champleval
9. Comune di Aymavilles in località Poignon;
10. Comune di Cogne in località Mont Zeuc;
11. Comune di Cogne in località Lillaz
12. Comune di Champorcher in località Chardoney;
13. Comune di Champorcher in località Grand Rosier;
14. Comune di Pontboset in località Delivret;
15. Comune di Pontboset in località Pialemon;
16. Comune di Gressoney-Saint-Jean in località Pont Trentaz;
17. Comune di Valtournenche in loc. La Muranche;
18. Comune di Valtournenche in loc. Crepin;
19. Comune di Antey-Saint-André in loc. Bourg;
20. Comune di Chambave in loc. Clapey
21. Comune di Chambave in loc. Verthuy;
22. Comune di Champdepraz in loc. Crestaz
23. Comune di Montjovet in loc. Fiusey

MARCO MIGNACCO

MMignacco

Firmato digitalmente  
da MMignacco

Data: 2020.04.15  
08:34:48 +02'00'

o

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

**MAURO  
PATRIZIA**

DN: cn=MAURO PATRIZIA, sn=MAURO,  
givenName=PATRIZIA,  
dnQualifier=18813594, c=IT,  
o=REGIONE AUTONOMA VALLE  
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,  
serialNumber=TINIT-  
MRAPRZ69D67A326G  
Date: 2023.04.15 10:24:51 +0200

## REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 16/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

**BALESTRA**  
**MASSIMO**  
**IL SEGRETARIO REFERTO**

DN: cn=BALESTRA MASSIMO,  
sn=BALESTRA, givenName=MASSIMO,  
dnQualifier=21039926, c=IT, o=REGIONE  
AUTONOMA VALLE D'AOSTA,  
title=DIRIGENTE, serialNumber=TINIT-  
BLSMSM62L29F203W  
Date: 2020.04.16 08:57:36 +02'00'

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Cedente / prestatore

## Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01129950075**  
 Codice fiscale: **CPPLCI75R48L219I**  
 Denominazione: **COPPO LICIA**  
 Regime fiscale: **Regime forfettario**

## Sede:

Indirizzo: **JAVIOD 63 - 11010 - DOUES (AO) IT**

## Trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00865310221**  
 Progressivo di invio: **1**  
 Formato: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **UFA7JG**

## Cessionario / committente

## Dati anagrafici:

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00415160076**  
 Codice Fiscale: **81002630077**  
 Denominazione: **COMUNE DI VALTOURNENCHE**

## Sede:

Indirizzo: **PIAZZA DELLA CHIESA 1 - 11028 - VALTOURNANCHE (AO) IT**

## Parcella Nr. 8/00 del 02/06/2022

Importo totale documento: 532.00 (EUR)

## Bollo

Bollo virtuale	Importo bollo
SI	2.00

## Cassa previdenziale

Tipologia	Aliquota contributo cassa (%)	Importo contributo cassa	Imponibile previdenziale	Aliquota IVA applicata	Contributo cassa soggetto a ritenuta	Tipologia di non imponibilità del contributo	Riferimento amministrativo / contabile
INPS	4.00	20.38	509.62	0.00		N2.2N.C.	

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	parcella Laboratori svolti all'interno della scuola primaria (classi 4° e 5°) e laboratorio svolto nella classe prima della scuola secondaria di primo grado, più un incontro di formazione docenti, tutti svolti nella giornata del 4 marzo 2020, e incontro di formazione genitori, svolto in data 17 febbraio 2020. Le attività avviate presso le scuole di Valtournenche sono poi state interrotte, e non più riprese, a causa dell'evento della pandemia Covid e delle successive restrinzioni		1.00000000		509.62000000	509.62000000	0.00%
2	Imposta di bollo		1.00000000		2.00000000	2.00000000	0.00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
0.00	N.C.			530.00	0.00		Contribuenti forfait art. 1 c. 58 L. 190/2014
0.00	Escluse ex art.15			2.00	0.00		"Escluso Iva" ex art. 15 DPR 633/72

## Pagamento

Condizioni di pagamento: *Pagamento completo*

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
532.00				Bonifico	IT37A0858701212000120181042	

## FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

## Cedente / prestatore

## Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12735620150  
Codice fiscale: 12735620150  
Denominazione: **Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - Studio Legale**  
Regime fiscale: Ordinario

## Sede:

Indirizzo: Via Michele Barozzi, 1 - 20122 - Milano (MI) IT

## Trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: CXA\_JVO  
Formato: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFA7JG  
Telefono: 0874-60561

## Cessionario / committente

## Dati anagrafici:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00415160076  
Codice Fiscale: 81002630077  
Denominazione: **Comune di Valtournanche**

## Sede:

Indirizzo: Piazza della Chiesa, 1 - 11028 - Valtournanche (AO) IT

## Fattura Nr. 1611/2022/01EL del 16/06/2022

**Causale:** Con la presente Vi comunichiamo l'ammontare dovuto per attività di assistenza giudiziale nel contenzioso promosso innanzi il TAR Valle d'Aosta dal Condominio Residence Cervinia di Valtournanche, contr**Causale:** o La Regione Valle d'Aosta, il Comune di Valtournanche, degli attuatori dell'intervento edilizio di spostamento della Pista 16 nonché dei presunti proprietari delle Aree Piste investments s.r.l., Base**Causale:** 3 S.r.l. e Abitare Moderno S.r.l. per l'annullamento - tra gli altri - del permesso di costruire in sanatoria oggetto di avviso prot. n. 4311/6/3 del 20 aprile 2021 "per lavori di adeguamento funziona**Causale:** le con spostamento della pista da sci n. 16". L'attività ha riguardato la revisione dei documenti di causa, ricerca legale sugli aspetti contestati dal ricorrente, la preparazione dei documenti da dep**Causale:** ositare in giudizio, la redazione della memoria di merito e di replica, incontri e riunioni per impostare la linea difensiva e la partecipazione all'udienza di merito vs rif cap. 1202, Art.6, Missione**Causale:** 01, Programma 11 - PDCF U.1.03.02.11.006

**Importo totale documento:**  
16966.59  
(EUR)

## Ritenuta

Tipologia	Importo	Aliquota(%)	Causale di pagamento
Ritenuta persone giuridiche	2674.43	20.00	Decodifica come da modello 770S

## Cassa previdenziale

Tipologia	Aliquota contributo cassa (%)	Importo contributo cassa	Imponibile previdenziale	Aliquota IVA applicata	Contributo cassa soggetto a ritenuta	Tipologia di non imponibilità del contributo	Riferimento amministrativo / contabile
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali	4.00	534.89	13372.15	22.00			

Nr. Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1	Onorari		1.00		13000.00	13000.00	22.00%
2	Spese imponibili		1.00		372.15	372.15	22.00%

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				13907.04	3059.55	Esigibilità immediata	

## Pagamento

**Condizioni di pagamento:** *Pagamento completo*

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
14292.16	16/07/2022			Bonifico	IT67D0503401730000000042230	BAPPIT21H51

**Oggetto: Relazione allegata alla proposta di deliberazione 689/2022 del 16/06/2022.**

In relazione alla proposta di deliberazione n. 689/2022 del 16/06/2022, analizzata la documentazione allegata all'atto di cui sopra e considerato che:

- ai sensi dell'articoli 194, primo comma, (lettera e) del TUEL, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi “*nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*” e a condizione che vengano motivatamente accertati sia l'utilità del bene o del servizio sia l'arricchimento che ne è derivato per l'ente;

- la coesistenza dei due requisiti dell'utilità e dell'arricchimento, che ne consentono il riconoscimento e il finanziamento, deve essere motivata e dettagliatamente attestata nel parere tecnico-amministrativo allegato alla proposta di deliberazione.

Con la presente, in qualità di Segretario del Comune di Valtournenche attesto che, per quanto di mia conoscenza:

- con riferimento al debito di € 8104,40, in data 02.09.2008 sono state modificate ed integrate le convenzioni stipulate tra il Comune e la RAI per la copertura territoriale del servizio radiotelevisivo pubblico nelle aree fuori obbligo di convenzione RAI-Stato;
- nel mese di giugno 2020 la competenza è passata dal Comune di Valtournenche alla Regione autonoma Valle d'Aosta e il canone di manutenzione per le postazioni in località Crépin e La Muranche quantificato in capo al Comune di Valtournenche per l'anno 2020 pari ad € 8.104,40 è da corrispondere
- il canone è da corrispondere all'Unité Mont-Rose in qualità di manutentore delle postazioni di telecomunicazione;
- con riferimento al debito di € 532,00: in data 04 marzo 2020 si sono svolti i laboratori contro il bullismo rivolti alle classi 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> della scuola primaria, alla classe 1<sup>^</sup> della scuola secondaria di primo grado ed agli insegnanti mentre in data 17 febbraio 2020 si è svolto un incontro rivolto ai genitori degli alunni; pertanto la prestazione della Sig.ra Licia Coppo è stata regolarmente resa;
- nel corso dell'anno 2022 si è concluso il contenzioso promosso dinnanzi al TAR della Valle d'Aosta promosso dal Residence Cervinia e tale contenzioso si è risolto a favore del Comune; occorre quindi liquidare allo Studio Legale Bonelli Erede l'importo di € 16.966,59.

Valtournenche, 20/06/2022

Il Segretario Comunale  
Dott. René REY

Comune di  
**VALTOURNENCHE**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta



\*\*\*\*\*

**RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO *EX***

**ART. 194 D. LGS. N. 267/2000**

**PARERE DEL REVISORE**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto FERRARIS Mathieu – Revisore

ricevuta in data 20/06/2022 la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale predisposta dall'Ufficio Ragioneria avente ad oggetto il "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000", sottoposta all'esame del sottoscritto Revisore, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 26 comma 1 lettera c) del regolamento di Contabilità dell'Ente, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 194, comma 1, lettera E) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

PREMESSO

che l'art. 194 del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testualmente cita:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

**e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.**

2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse»;*

VISTO

- la proposta di deliberazione;
- gli allegati alla proposta di deliberazione;
- l'art. 193 del Tuel, dove è disposto che il Consiglio adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194 almeno una volta l'anno;
- l'art.194 dello stesso decreto, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art.239, primo comma lett. b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- il Regolamento di contabilità;
- la relazione tecnica del responsabile dell'area tecnica nella quale vengono accertati i requisiti di cui ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. e);

VISTO altresì

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi

di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale di Contabilità;

- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

#### VISTA E ACCERTATA

la necessità del "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", ai sensi del TUEL, art. 194, comma 1, lett. e);

#### IL REVISORE ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, così come specificato nella proposta di deliberazione.

#### IL REVISORE INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- b) L'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla competente procura della Corte dei Conti.

Sarre, addì 20 giugno 2022

Il Revisore  
Dott. Mathieu Ferraris

Documento firmato digitalmente

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 689/2022 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 21/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 689/2022 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 21/06/2022

Sottoscritto dal Responsabile  
(REY RENE')  
con firma digitale

**PARERE DI LEGITTIMITA'**

Sulla proposta n. 689/2022 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 21/06/2022

Sottoscritto dal Segretario Comunale  
(REY RENE')  
con firma digitale

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 22 del 22/06/2022

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D. LGS. N. 267/2000..

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 28/06/2022 al 13/07/2022 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 28/06/2022

Sottoscritta dal Segretario Comunale  
(REY RENE')  
con firma digitale